



**Camera di Commercio  
Lecco**

# **RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI**

(accertamento 2000/2005)

**Approvata dalla Giunta Camerale con Delibera n. 122 del 5.11.2007**

## INDICE DELLE MATERIE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Disposizioni generali | pag. 6 |
|-----------------------|--------|

### **TITOLO I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Capo I) Qualifiche e denominazione | pag. 7 |
| Capo II) Agenzia                   | pag. 7 |
| Capo III) Mediazioni               | pag. 8 |
| Capo IV) Provvigioni               | pag. 9 |

### **TITOLO II – COMUNIONI TACITE FAMILIARI** (nessun uso accertato) pag. 10

### **TITOLO III – COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Capitolo 1) Compravendita | pag. 12 |
| Capitolo 2) Locazione     | pag. 14 |

### **TITOLO IV – COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**

|   |         |
|---|---------|
| Capitolo 1) Compravendita di fondi rustici                            | pag. 17 |
| Capitolo 2) Affitto di fondi rustici                                  | pag. 17 |
| Capitolo 3) Conduzione a mezzadria (*)                                | pag. 18 |
| Capitolo 4) Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (*) | pag. 18 |
| Capitolo 5) Conduzione a colonia miglioritaria (*)                    | pag. 19 |
| Capitolo 6) Conduzione in enfiteusi (*)                               | pag. 19 |
| Capitolo 7) Altre forme di conduzione (*)                             | pag. 19 |

### **TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

|   |         |
|---|---------|
| Capitolo 1) Prodotti della zootecnia  | pag. 21 |
| A) Bovini da vita, da latte e da macello  | pag. 21 |
| B) Equini   | pag. 25 |
| C) Suini  | pag. 26 |
| D) Ovini e Caprini  | pag. 28 |
| E) Animali da cortile: pollame e conigli  | pag. 28 |
| F) Api  | pag. 29 |
| G) Mediazione   | pag. 31 |
| H) Uova   | pag. 31 |
| Capitolo 2) Prodotti dell'agricoltura   | pag. 32 |
| A) Cereali, cereali minori, leguminose, semi  | pag. 39 |
| B) Prodotti ortofrutticoli<br>(ortaggi, patate, olive, agrumi, frutta fresca secca) | pag. 39 |
| C) Uve da vino  | pag. 41 |

|  |         |
|--|---------|
| D) Fiori e piante ornamentali da interni e da esterni (Usi generali) | pag. 43 |
| E) Piante da vivaio e da trapianto                                   | pag. 44 |
| Usi riguardanti i rapporti tra venditore e consumatore finale        | pag. 46 |
| Capitolo 3) Compravendita di prodotti della silvicoltura             | pag. 47 |
| A) Legna da ardere, carbone vegetale                                 | pag. 47 |
| Capitolo 4) Prodotti della caccia e della pesca (**)                 | pag. 48 |
| Capitolo 5) Prodotti delle industrie estrattive (**)                 | pag. 48 |
| Capitolo 6) Prodotti delle industrie alimentari                      | pag. 49 |
| A) Riso brillato (**)  |         |
| B) Farina , semola e sottoprodotti della macinazione (**)            |         |
| C) Paste (**)  |         |
| D) Prodotti della panetteria (**)                                    |         |
| E) Zucchero e prodotti dolciari (**)                                 |         |
| F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie (**)             |         |
| G) Pesci preparati (**)  |         |
| H) Prodotti Surgelati (**)   |         |
| I) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta) (**)           |         |
| L) Latte e derivati  | pag. 49 |
| Capo I) Latte  | pag. 49 |
| Capo II) Formaggi e Burro  | pag. 52 |

## **TITOLO VI – CREDITO, ASSICURAZIONI E BORSE VALORI**

|   |         |
|---|---------|
| Capitolo 1) Usi bancari                 | pag. 59 |
| Capitolo 2) Usi delle Assicurazioni (*) | pag. 62 |
| Capitolo 3) Usi delle Borse Valori (*)  | pag. 62 |

## **TITOLO VII – ALTRI USI**

|  |         |
|--|---------|
| Capitolo 1) Prestazioni varie d'opera e di servizi   | pag. 64 |
| Capo I) Lavatura e tintura di abiti, biancheria, tendaggi e arredi<br>(escluso il lavaggio a gettoni)                                  | pag. 64 |
| Capo II) Nobilitazione del tessile (tintura, stampa e finissaggio dei tessuti,<br>filati e materie tessili in genere, per conto terzi) | pag. 70 |
| Capo III) Lavori di imbiancatura, verniciatura, stuccatura nell'edilizia   | pag. 73 |
| Capo IV) Settore artigianale della tappezzeria in stoffa e in pelle  | pag. 84 |
| Capo V) Tappezzeria in carta da parati   | pag. 86 |
| Capo VI) Settore artigianale per la confezione e l'applicazione dei tendaggi   | pag. 89 |
| Capo VII) Lavori artigianali di materasseria   | pag. 90 |
| Capo VIII) Riparazioni radio, televisori, registratori<br>e apparecchi elettrici in genere   | pag. 92 |
| Capo IX) Fornitura e posa in opera di impianti tecnologici, idraulici,<br>elettrici e speciali   | pag. 93 |

|   |          |
|---|----------|
| Capo X) Opere di lattoniere                               | pag. 95  |
| Capo XI) Usi del settore Turistico Alberghiero            | pag. 96  |
| Sez. I) Contratti di Albergo                              | pag. 96  |
| Sez. II) Agenzie di Viaggio                               | pag. 101 |
| Sez. III) Residenze Turistiche Alberghiere R.T.A.         | pag. 102 |
| Sez. IV) Case, appartamenti per vacanze, Bed & breakfast  | pag. 104 |
| Capitolo 2) Usi nei trasporti marittimi (*)               | pag. 106 |
| Capitolo 3) Usi nei trasporti terrestri nazionali         | pag. 106 |
| Capo I) Trasporti a mezzo autocarro                       | pag. 106 |
| Capo II) Usi aggiuntivi per i trasporti a mezzo container | pag. 111 |

## **TITOLO VIII - USI NEGOZIALI**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Capitolo 1) Credito al consumo</i>               | <i>pag. 114</i> |
| <i>A) Prestito finalizzato</i>                      | <i>pag. 114</i> |
| <i>B) Credito Rotativo o Revolving</i>              | <i>pag. 115</i> |
| <i>C) Accordo di Convenzionamento (Convenzione)</i> | <i>pag. 117</i> |

## **TAVOLA I**

|   |          |
|---|----------|
| Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione | pag. 120 |
|---|----------|

(\*) In materia non sono stati accertati usi

(\*\*) La materia non è stata oggetto di accertamento

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Delle fonti del diritto**

A) Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo quando sono da essi richiamati.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in essi sia diversamente disposto.

B) Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

**TITOLO I**  
**USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

## **TITOLO I**

### **Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere**

#### **CAPITOLO I Qualifiche e denominazione**

**Art.1** - Le qualifiche vigenti sono quelle individuate dal Codice e gli usi vengono applicati, per ogni contratto, secondo l'oggetto e argomento.

#### **CAPITOLO II Agenzia**

**Art. 2** - L'Agenzia è introdotta una prima volta dal vigente C.C. (art. 1742 C.C.) ed è regolata oltre che dal Codice Civile anche:

- a) dall'accordo collettivo 20/6/1956 per gli agenti e rappresentanti di commercio e di azienda industriali;
- b) dall'accordo 30/6/1978 approvato con decreto 17/11/38 n. 1784 modificato dall'accordo 15/8/51 per gli agenti e rappresentanti di aziende commerciali; tutti aventi efficacia soltanto fra gli scritti alle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo.

**Art. 3** - Il contratto di agenzia è stato introdotto una prima volta nel vigente Codice Civile; prima esisteva non un contratto d'agenzia, bensì un rapporto di agenzia.

Categorie di agenzie:

Agenti con deposito

Agenti commerciali

Agenti di affari con autorizzazione di polizza

Agenzie di viaggio e turismo

Agenzie di trasporto e spedizione

Agenzie di custodia e depositi

Agenzie automobilistica e di trasporto con automezzi e di scuola automobilistica

Agenzie di prestiti e pegni

Agenzie di vendite, esposizioni, mostre e fiere  
Agenzie di consulenza  
Agenzie di modelli, marchi di fabbrica, invenzioni  
Agenzie di collocamento  
Agenzie e uffici di pubblicità.

## **CAPITOLO III Mediazioni**

### **Art. 4 - Pagamento della provvigione**

La provvigione, spettante al mediatore per effetto del suo intervento nella conclusione del contratto, deve essere corrisposta dai due contraenti in parti uguali.

Per contratto concluso deve intendersi il contratto preliminare in tutti quei casi per i quali la legge richiede la forma scritta sotto pena di nullità. In tutti gli altri casi è sufficiente una chiara manifestazione di consenso delle parti, accertabile con ogni mezzo di prova.

### **Art. 5 - Rinuncia all'opera del mediatore**

Se una delle parti contraenti non intende avvalersi dell'opera del mediatore, deve dichiararlo, prima dell'inizio delle trattative, al mediatore stesso. A quest'ultimo, spetta soltanto la quota di provvigione a carico dell'altra parte.

### **Art. 6 – Permute**

Nelle permute di beni immobili, qualora i beni oggetto del rapporto abbiano valore diverso, la provvigione viene calcolata sul prezzo del bene di maggior valore.

### **Art. 7 - Spese di mediazione**

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

Non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sopportate, anche se l'affare non viene concluso, fatta eccezione di quelle spese sostenute per espresso incarico della parte.

#### **Art. 8 - Interventi di più mediatori**

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Nel caso di intervento successivo di più mediatori la provvigione è unica, ma ciascun mediatore ha diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione del contratto.

#### **Art. 9 - Scioglimento del contratto**

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche nel caso che, conclusosi il contratto, lo stesso venga successivamente sciolto.

Tuttavia, qualora il mediatore sia stato retribuito prima della esecuzione del contratto deve svolgere la sua opera al fine di risolvere gli eventuali contrasti fra le parti.

### **CAPITOLO IV Provvigioni**

**Art. 10** - Si rinvia ai rispettivi articoli delle singole contrattazioni della Raccolta.

**TITOLO II**  
**COMUNIONI TACITE FAMILIARI**

(nessun uso accertato)

**TITOLO III**  
**COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI**

## **TITOLO III**

### **Compravendita e locazione di immobili urbani**

#### **CAPITOLO I Compravendita**

##### **Art. 1 - Determinazione del prezzo**

La vendita è a corpo. Ove pattuita la vendita a misura, il prezzo è stabilito in base alla superficie, espressa in metri quadrati.

##### **Art. 2 - Modo di misurazione della superficie commerciale**

La determinazione della misura della superficie commerciale viene effettuata calcolando per intero i muri interni e quelli perimetrali esterni dell'edificio e per metà i muri comuni con altre proprietà, anche condominiali.

La superficie dei balconi normali a sbalzo di esclusiva pertinenza delle unità immobiliari va calcolata per il 50%.

La superficie delle logge dell'unità immobiliare va calcolata per il 50%.

La superficie dei ripostigli in solaio o nello scantinato costituenti pertinenze dell'unità immobiliare viene conteggiata per un 1/3 (un terzo).

Le autorimesse e i posti macchina sono venduti a corpo.

##### **Art. 3 - Compravendita di unità immobiliari in condominio**

Con la vendita di unità immobiliari in condominio si intendono vendute anche le quote proporzionali delle parti comuni e degli impianti e servizi condominiali.

##### **Art. 4 - Disponibilità dell'immobile: modalità di comunicazione**

In caso di vendita di immobile urbano di nuova costruzione, il venditore informa il compratore per mezzo di lettera raccomandata o con comunicazione per via telematica (ad es. fax, e-mail) della disponibilità dell'immobile.

Al momento della consegna, vengono redatti per iscritto un verbale di consegna e una dichiarazione di gradimento.

Per gli immobili di nuova costruzione gli oneri degli allacciamenti ai pubblici servizi e gli accatastamenti sono curati dal venditore, la relativa spesa documentata è a carico

dell'acquirente. Rimangono, altresì, a carico dell'acquirente le spese per l'attivazione dei servizi d'utenza (energia elettrica, acqua, gas di città).

#### **Art. 5 - Caparra e modalità di pagamento**

All'atto della stipulazione del contratto "preliminare", viene corrisposta una somma che fino al 10% del prezzo di vendita è considerata caparra confirmatoria e per la restante parte acconto sul prezzo.

#### **Art. 6 - Scelta del notaio**

Il compratore ha la facoltà di scegliere il notaio rogante. E' uso che nel caso in cui oggetto della vendita sia un immobile urbano facente parte di edificio di nuova costruzione, il notaio venga scelto dall'impresa costruttrice.

#### **Art. 7 - Decorrenza oneri**

Gli oneri passivi, premi di assicurazione, spese condominiali vengono assunti dal momento del trasferimento della proprietà o dal momento della consegna, se antecedente.

#### **Art. 8 - Provvigioni per la mediazione nella compravendita di immobili urbani**

Le provvigioni per la mediazione nella compravendita di immobili urbani sono le seguenti:

|   | dal venditore | dal compratore |
|---|---------------|----------------|
| Immobili urbani fino al valore di 500.000 euro (compreso) | 3%            | 3%             |
| Immobili urbani del valore superiore ai 500.000 euro      | 2%            | 2%             |

I compensi per la mediazione sono pagati all'atto della sottoscrizione del contratto "preliminare" di vendita.

In caso di permuta qualora i beni oggetto del rapporto abbiano valore diverso, la provvigione di cui sopra viene calcolata sul prezzo del bene di maggior valore.

## **CAPITOLO II Locazione**

### **Art. 9 - Durata della locazione**

La durata della locazione dei box e dei posti auto è di un anno.

### **Art. 10 - Pagamento del canone**

Il pagamento del canone di locazione si effettua in rate trimestrali o semestrali anticipate; viene, viceversa, corrisposto in via anticipata per intero, il canone di locazione relativo al cosiddetto “contratto week-end o turistico” purché la durata sia inferiore ai sei mesi.

Alla stipula del contratto il conduttore versa al locatore una cauzione pari a tre mensilità del canone di locazione annuo.

Alla registrazione del contratto e al pagamento della relativa imposta provvede il locatore, salvo il diritto di rivalsa del 50% di spettanza del conduttore.

### **Art. 11 - Riparazioni**

Sono considerate riparazioni di piccola manutenzione a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, quando quest'ultimo è autonomo, di produzione dell'acqua calda, di autoclave, di condizionamento, di dolcificazione delle acque, quelle inoltre necessarie per il funzionamento delle tapparelle o persiane e, in particolare nelle locazioni di negozi e box delle serrande, e in genere tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria, purché dipendenti dal deterioramento prodotto dal normale uso e non quelle dipendenti da vetustà e da caso fortuito o da difetto di funzionalità, non dovuta da carenza di manutenzione ordinaria da parte del conduttore.

Se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico del conduttore le spese ordinarie di riparazione e manutenzione dell'impianto, proporzionalmente alle quote millesimali di riscaldamento. Rimangono, altresì, a carico del conduttore le spese per l'attivazione dei servizi d'utenza (energia elettrica, acqua, gas di città).

È uso lasciare i locali nelle condizioni di tinteggiatura in cui si trovavano all'inizio della locazione.

#### **Art. 12 - Provvigioni per la mediazione nella locazione di immobili urbani**

Le provvigioni per la mediazione nella locazione di immobili urbani sono le seguenti:

|   | dal locatore | dal conduttore |
|---|--------------|----------------|
| Locazioni residenziali, commerciali<br>o produttive in genere<br>(dovuta e calcolata solo sul primo<br>canone annuo di locazione) | 10%          | 10%            |
| Locazioni di villeggiatura e transitorie<br>(dovuta sul canone dell'intero periodo)   | 5%           | 5%             |

I compensi vengono pagati alla stipulazione del contratto.

**TITOLO IV**  
**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE**  
**DI FONDI RUSTICI**

## **TITOLO IV**

### **Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici**

#### **CAPITOLO I Compravendita di fondi rustici**

##### **Art. 1 - Caparra**

Nei contratti di compravendita di fondi rustici (terreni e fabbricati) o loro singole parti viene corrisposto all'atto preliminare, a titolo di caparra, una somma non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

##### **Art. 2 - Spese**

Le spese per il rogito notarile e quelle per la misurazione e il frazionamento sono a carico del compratore al quale compete la scelta del notaio.

##### **Art. 3 - Mediazione**

La tariffa di mediazione per la compravendita dei fondi rustici è del 2% dal venditore e del 2% dal compratore.

#### **CAPITOLO II Affitto di fondi rustici**

##### **Art. 4 - Decorrenza**

La decorrenza coincide con l'inizio dell'annata agraria.

##### **Art. 5 - Oneri della consegna e della riconsegna**

Nelle zone di montagna prevalentemente a pascolo, il conduttore ha diritto di rimanere sul fondo con persone, cose e animali fino all'esaurimento del fieno, ma, in ogni caso, non oltre i primi giorni di maggio dell'anno successivo, decorsi i quali termine deve rendere liberi i locali al subentrante.

#### **Art. 6 - Usi particolari per le alpi pascolive**

Per i boschi in dotazione alle alpi pascolive le utilizzazioni, concesse all'affittuario, sempre nel rispetto delle norme forestali, sono le seguenti:

- a. taglio e raccolta della legna da ardere (“brucianda”) necessaria ai fabbisogni domestici, zootecnici e caseari;
- b. taglio e raccolta del legname necessario per la manutenzione dei rustici e delle recinzioni.

#### **Art. 7 - Locali rustici**

I locali devono essere consegnati nella mattinata dell'11 novembre.

#### **Art. 8 - Diritti dell'affittuario entrante e dell'affittuario uscente**

Nell'affitto del bosco ceduo, l'affittuario uscente ha diritto ad effettuare il taglio della legna entro il 31 marzo dell'ultimo anno di affitto.

#### **Art. 9 - Piante da frutto e da opera**

L'affittuario di terreno arativo o di prati ha l'obbligo di mantenere l'eventuale capitale arboreo nella sua normale efficienza. L'atterramento o la sostituzione di parte di esso, per morte o infruttuosità, deve essere autorizzata dal proprietario, che beneficia del tronco, sempre che esistesse all'inizio del rapporto.

#### **Art. 10 - Piccole opere di manutenzione**

Tutte le spese per le piccole opere di manutenzione ordinaria dei locali di abitazione e dei cavi per l'irrigazione sono a carico dell'affittuario, il quale deve anche provvedere alle spese per l'irrigazione.

### **CAPITOLO III Conduzione a mezzadria\***

### **CAPITOLO IV Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione\***

## **CAPITOLO V Conduzione a colonia miglioritaria\***

## **CAPITOLO VI Conduzione in enfiteusi\***

## **CAPITOLO VII Altre forme di conduzione\***

**\* in materia non sono stati accertati usi**

**TITOLO V**  
**COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

## **TITOLO V**

### **Compravendita di prodotti**

#### **CAPITOLO I Prodotti della zootecnia**

##### **A) Bovini da vita, da latte e da macello**

###### **Art. 1 - Stipulazione del contratto**

Comunemente la conclusione avviene verbalmente ed è accompagnata dalle parole “affare fatto”, “fatto”, “va bene” o altre simili espressioni. In alternativa può avvenire con battuta o stretta di mano.

La stretta di mano data dal venditore al compratore accompagnata dalla frase “tientela”, “è tua” o altra equivalente, è prova della conclusione del contratto.

###### **Art. 2 - Pagamento del prezzo**

La conclusione del contratto è usualmente accompagnata dal versamento del prezzo o di parte del prezzo. Se l'animale è venduto con garanzia per i vizi, il compratore può trattenere al massimo la metà del prezzo convenuto fino alla scadenza del termine previsto per la denuncia dei vizi garantiti.

###### **Art. 3 - Consegna dell'animale**

Se l'animale è venduto in fiera o sul mercato, il venditore, nel più breve tempo possibile, deve provvedere alla consegna nel luogo indicato dall'acquirente.

###### **Art. 4 - Garanzia per vizi o difetti**

La garanzia per i vizi apparenti, in caso di visita, deve essere espressamente concessa dal venditore. La formula “vendo l'animale sano giusto e da galantuomo” o altre equivalenti, rende il venditore garante dei difetti, vizi o infermità nonché di ogni altro difetto, vizio, o infermità che renda l'animale non idoneo all'uso cui è destinato.

### **Art. 5 - Denuncia dei vizi**

Il compratore deve denunciare al venditore i vizi che riscontra nell'animale entro i termini stabiliti per i vari vizi (art.7).

Tali termini decorrono dal giorno della scoperta del vizio, salvo che sia stabilita una diversa decorrenza. La denuncia può essere fatta sia in forma verbale dal compratore direttamente al venditore, sia a mezzo del mediatore, sia per lettera raccomandata, per telegramma o mediante qualsiasi altra forma, purché riscontrata. Il venditore ha diritto di visitare sollecitamente l'animale alla stalla del compratore per accertarne l'identità ed i vizi.

### **Art. 6 - Effetti della garanzia**

Se l'oggetto del contratto sono più capi non costituenti una unità inscindibile e viene riscontrato in uno o più animali qualche difetto, vizio o malattia, l'azione redibitoria è limitata agli animali colpiti e la valutazione viene riferita al prezzo medio convenuto, fatta salva una eventuale valutazione di merito dei singoli soggetti o di alcuni di essi che al momento della contrattazione ha costituito motivo di valorizzazione o deprezzamento del gruppo.

### **Art. 7 - Vizi redibitori e termini per la denuncia**

#### **a) Vizi redibitori**

Vizi redibitori sono i seguenti:

- a) dar di cozzo, tirar calci e in genere tutti i vizi d'animo (cattiveria)
- b) non lasciarsi mungere nel metodo di mungitura dichiarato dal venditore (escluse le manze e le giovenche vendute prima del parto) con decorrenza dal giorno in cui ha inizio la lattazione
- c) popparsi nelle femmine
- d) lingua serpentina con o senza meteorismo
- e) ematuria da malattie organiche
- f) zoppicatura cronica intermittente
- g) tosse cronica intermittente
- h) capostorno, balordone, epilessia, vertigini

i) prollasso o procidenza dell'utero o della vagina (vulvo madreggiare) nelle vacche non primipare

Le manifestazioni di prollasso (smadreggiare) che si verificano nell'ultimo mese di gravidanza, essendo fisiologiche, non costituiscono vizio redibitorio; pertanto le vacche vendute gravide da più di otto mesi sono garantite dal prollasso fino a otto giorni dopo il parto

l) crampo o ranfo rotuleo o tremito nell'alzarsi giorni

m) litiasi uretrale (calcoli alla vescica)

n) inidoneità al salto per i bovini da monta in età superiore a 12 mesi

o) infertilità determinata da ninfomania

p) infertilità determinata da malattie croniche dell'apparato genitale

q) ritenzione o mancata espulsione della placenta, quando il parto si è verificato presso il venditore

r) lesioni organiche da corpo estraneo clinicamente diagnosticabili

s) lesioni subcliniche della mammella delle vacche (escluse manze e giovenche) che non consentono l'utilizzo del latte per usi alimentari.

La garanzia del normale funzionamento dei capezzoli deve essere espressamente pattuita: nel caso in cui venga concessa, l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti capezzolari può dar luogo alla risoluzione del contratto. Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla consegna se la bovina è in produzione di latte, ed entro otto giorni dal parto se è venduta asciutta e gravida.

Se una vacca è venduta con garanzia di una determinata produzione di latte, la prova di produzione deve essere effettuata con due mungiture consecutive alla distanza di dodici ore, alla presenza delle parti. Il contratto sarà valido se la quantità di latte prodotta è pari a quella garantita, con una tolleranza del 10%. Il difetto di quantità deve essere denunciato entro otto giorni dall'inizio della mungitura e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

La prova della produzione del latte va effettuata con alimentazione precisata dal venditore all'atto della vendita. Se il venditore ha garantito la vacca gravida con termine stabilito per il parto, nel caso di ritardo oltre i trenta giorni da detto termine, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento dal giorno stabilito per il parto al giorno effettivo del parto.

Tali spese sono valutabili sul prezzo corrente di 10-15 chili di fieno al giorno.

Se il venditore ha garantito la vacca gravida e si riscontra che non lo è, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, o la restituzione di un terzo del prezzo corrisposto. Trascorse 48 ore dalla consegna, salvi i casi di aborto infettivo, il venditore non è responsabile dell'aborto.

Il venditore risponde anche dell'aborto e del parto di feto morto, nonché delle relative conseguenze solo quando dipendano da lesioni organiche o infiammatorie preesistenti al contratto, ovvero se avvengano nelle 48 ore dalla consegna della bovina.

Risponde altresì del parto di feto mummificato o del riscontro della presenza di feto mummificato se avvengono entro 30 giorni dalla consegna della bovina.

In caso di morte dell'animale entro 24 ore dall'avvenuta consegna al compratore, il venditore è tenuto, se tempestivamente avvisato dal compratore, in modo che possa identificare l'animale, a restituire il prezzo percepito, a meno che non riesca a provare che l'animale sia morto in conseguenza di infortunio, di incuria o negligenza da parte del compratore o altri ovvero si tratti di morte conseguente al parto, non dipendente da lesioni organiche, o da infezioni preesistenti al contratto, o ancora quando la vendita sia effettuata senza garanzia.

#### **b) Termini per la denuncia**

Il termine per la denuncia dei vizi occulti scade:

- 7 giorni dalla consegna per i vizi d'animo e per la mancanza del quantitativo di latte garantito, come pure per il "non lavorare bene" dei tori;
- 7 giorni dall'avvenuto parto per il prolasso della vagina e dell'utero, come pure per l'atrofia totale o parziale dello sfintere del capezzolo, nelle vacche vendute "pronte";
- 40 giorni per quanto concerne lo stato di salute.

In ogni caso il compratore ha l'obbligo di dare al venditore immediata notizia della scoperta del vizio.

Il termine di decadenza per proporre l'azione redibitoria è di 40 giorni dalla consegna, salvo particolari convenzioni e salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio denunciato.

Nel computo dei termini non si conta il giorno della consegna.

### **Art. 8 - Malattie infettive o diffusibili**

Il compratore, per le malattie infettive o diffusibili, che non siano quelle per cui è obbligatorio il risanamento (leucosi, brucellosi, TBC, IBR), ha il diritto di poter fare controllare la sanità del soggetto acquistato per allevamento entro un termine massimo di 30 giorni e, nel caso di esito positivo, può scindere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni entro un anno dalla consegna.

### **Art. 9 - Bestiame bovino da macello – garanzie**

Gli animali da macello si intendono garantiti da mancanza di malattie che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni.

### **Art. 10 - Contrattazione**

Il bestiame vivo da macello si contratta a peso vivo, a peso morto e a peso d'arrivo.

Il peso vivo viene determinato alla pesa e non deve essere effettuata nessuna deduzione.

Il peso morto dei bovini adulti è quello registrato, subito dopo la macellazione, delle due mezzene dell'animale, inclusi i reni con il rispettivo grasso, con l'esclusione invece della pelle, della testa, della coda, degli arti resecati all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpali e tarso-metatarsali, della cupola tendinea diaframmatica con i pilastri, dei visceri del torace e dell'addome (dal peso così ottenuto viene detratto il 2% per calo raffreddamento).

Il peso morto dei vitelli si ottiene pesando l'intera carcassa e dal peso ottenuto viene detratto il 2%.

## **B) Equini**

### **Art. 11 - Consegna**

Il venditore deve consegnare l'animale entro 24 ore dalla conclusione del contratto nella località indicata dal compratore.

### **Art. 12 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia**

Danno luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell'art.7 purché denunciati nei termini indicati, i vizi e le malattie seguenti:

- a) ticchio d'appoggio o volante
- b) ballo dell'orso
- c) rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi d'animo in genere)
- d) corneggio
- e) restìo
- f) luna (oftalmite periodica) e i suoi postumi
- g) coliche ricorrenti
- h) cancro del fettone o rammollimento del fettone
- i) bolsaggine

Il termine per la denuncia dei vizi occulti scade:

- 7 giorni dalla consegna per quanto concerne i vizi d'animo;
- 40 giorni dalla consegna per quanto concerne lo stato di salute.

### **Art. 13 - Equini da macello**

Nelle vendite di equini da macello vigono, in quanto applicabili, le stesse garanzie previste per i bovini da macello.

Il peso morto degli equini si determina come previsto per i bovini adulti.

### **Art. 14 - Pensionato di equini**

Non sono stati rilevati usi.

## **C) Suini**

### **Sezione 1<sup>^</sup> - Suini da allevamento**

#### **Art. 15 - Oggetto del contratto**

Sono considerati suini da allevamento le scrofe, i verri, i maiali giovani non ancora slattati (lattonzoli), i maschi sanati e le femmine già pronti all'ingrasso (magroni).

Nelle vendite di suini da allevamento, il venditore garantisce la sanità in genere dell'animale per 8 giorni dalla consegna e che mangino bene.

#### **Art. 16 - Contrattazioni**

I magroni ed i lattonzoli per allevamento sono contrattati a peso vivo o a capo.

Nell'atto della stipulazione del contratto, il compratore suole dare al venditore una congrua caparra.

#### **Art. 17 - Luogo della consegna**

La consegna si intende resa franca di spese alla porcilaia del compratore.

#### **Art. 18 - Pagamento**

Il pagamento deve essere eseguito all'atto della consegna degli animali. Se il venditore ha dato garanzia di sanità, il pagamento si intende dovuto dopo spirato il termine di detta garanzia.

#### **Art. 19 - Garanzia**

Il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose.

### **Sezione 2<sup>^</sup> - Suini da macello**

#### **Art. 20 - Contrattazioni**

I suini grassi sono contrattati a peso morto e a peso vivo.

I contratti a peso morto si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono nessuna tara. Si considera peso morto quello dell'animale macellato e depilato, privo del tubo gastro-intestinale, milza e vescica, escludendosi dal peso la cosiddetta "frittura" (trachea, polmoni, cuore, fegato e diaframma).

Se a seguito di questa, qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il venditore non ha diritto ad alcun compenso per la parte non ritenuta idonea.

La prova dell'avvenuta consegna è data dal possesso della bolletta di peso da parte del compratore.

I contratti a peso vivo si stipulano sulla piazza su semplice dichiarazione di "merce mercantile" e tale merce si intende costituita da maiali sani, di buona forma, in piena efficienza di ingrassamento e di razza determinata. Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna.

La bolletta della pesa pubblica del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

#### **Art. 21 - Tare**

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello a peso vivo non vige l'uso della tara, ma resta sottinteso il digiuno di 24 ore.

Tuttavia se il ventricolo sgrassato supera i 2 kg, il soprappiù è dedotto dal peso vivo.

L'eventuale reclamo per pesi maggiori deve essere fatto, quando ciò sia possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi. I maschi non ben castrati e maleodoranti sono deprezzati.

#### **D) Ovini e Caprini**

##### **Art. 22 - Contrattazione**

La vendita degli ovini e dei caprini viene effettuata generalmente a peso vivo.

Le vendite si intendono sempre fatte a “fuoco e fiamma” e quindi senza garanzia.

#### **E) Animali da cortile: pollame e conigli**

##### **Art. 23 - Forma del contratto**

Il contratto è di solito verbale.

##### **Art. 24 - Specie di vendita**

La vendita è a “peso” per merce sana.

Nella vendita al dettagliante la merce può essere venduta anche suddivisa in tagli.

##### **Art. 25 - Unità di base di contrattazione**

La merce si contratta a chilogrammo di peso netto, posta a magazzino, o a negozio, o a domicilio del venditore.

Per i pulcini le contrattazioni si effettuano a numero di capi.

#### **Art. 26 - Requisiti della merce**

Si contrattano avicoli e cunicoli sia vivi che macellati, freschi e congelati, intendendosi per avicoli macellati gli animali spennati, dissanguati, senza gozzo e senza interiora e per cunicoli macellati quelli dissanguati, scuoiati e senza visceri addominali, ad eccezione del fegato.

#### **Art. 27 - Verifica della merce**

La verifica della merce viene effettuata al momento dell'acquisto se contrattata a vista; se non alla consegna.

#### **Art. 28 - Ritardo nella consegna**

Il ritardo nella consegna è rilevante solo se di conseguenza la merce sia deperita e in caso di flessione nelle quotazioni di mercato, nei quali casi la merce viene restituita o viene riconosciuto al compratore un congruo sconto nel prezzo.

#### **Art. 29 - Reclami**

I reclami devono essere immediati alla consegna.

### **F) Api**

#### **Art. 30 - Attività apistica**

L'attività apistica si esercita sia in forma stabile sia in forma nomade.

E' stabile l'attività che si esercita installando gli apiari per tutto l'anno sul fondo proprio od in affitto. E' nomade l'attività che si esercita installando gli apiari, o parte degli apiari, su fondo altrui, previo consenso del titolare del fondo, per il periodo di fioritura di una determinata pianta.

Le api sono sempre state considerate alla stregua degli animali da cortile; pertanto gli apiari si sono sempre installati anche nei centri urbani.

### **Art. 31 - Diritto di precedenza**

L'apiario già installato conserva il diritto di precedenza nei confronti di eventuali altri apiari, relativamente alle distanze previste dalla legge.

Il proprietario del fondo ha diritto di precedenza assoluta.

### **Art. 32 - Diritto sulla sciamatura**

Gli sciami che fuoriescono dagli apiari non possono essere raccolti da terzi per 48 ore; scaduto il termine, lo sciame diventa di proprietà del proprietario del fondo o di chi lo raccoglie. L'apicoltore può accedere ai fondi limitrofi per procedere alla raccolta dello sciame.

### **Art. 33 - Contrattazione del prodotto**

Il miele viene contrattato sfuso o confezionato.

Per miele sfuso si intende il prodotto naturale delle api, ottenuto da smielatura per centrifugazione e posto in contenitori ad uso alimentare normalmente da 25 kg o in fusti da 300 kg.

Per miele confezionato si intende il prodotto naturale delle api, posto in piccoli contenitori per uso alimentare.

Le contrattazioni del miele sfuso vengono fatte verbalmente per le piccole partite e per iscritto per le grosse partite, con versamento di caparra pari ad un quinto del prezzo e previa campionatura della partita.

Le contrattazioni tra persone lontane, sia per il miele sfuso che per quello confezionato, avvengono sempre per campionamento, con doppio campione sigillato, di cui uno deve essere conservato intatto dall'acquirente per il caso di contestazioni.

### **Art. 34 - Quotazione del prodotto**

Il prezzo del miele è determinato per peso netto in quantitativi di kg 25 o in fusti da 300 kg a perdere, per merce resa al domicilio del produttore.

Per la vendita all'ingrosso, il contenitore standard da 25 kg è considerato tara, salvo diversa intesa fra le parti. I fusti da 300 kg sono a rendere.

Nelle vendite in piccoli contenitori deve essere dichiarato il peso netto contenuto.

### **Art. 35 - Pagamento**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce per le piccole e medie partite, a trenta giorni per le grosse partite.

### **Art. 36 - Reclami e contestazioni**

I reclami e le contestazioni per partite difettose devono essere comunicati entro otto giorni dalla scoperta del vizio.

## **G) MEDIAZIONE**

### **Art.37 - Mediazione**

Normalmente gli scambi che hanno ad oggetto gli animali di cui alle lettere A, B, C, D, E ed F sono effettuati senza l'intervento del mediatore.

## ***H) UOVA***

### **Art. 38 - Specie di vendita**

La merce viene contrattata "all'ingrosso" o "al dettaglio", nel rispetto delle vigenti norme di legge.

### **Art. 39 - Unità di base di contrattazione**

Nelle vendite all'ingrosso la merce è contrattata a imballi franco mercato o a domicilio del venditore; nelle vendite al dettaglio è contrattata anche a unità.

Il prezzo è fissato con riferimento all'unità di merce in rapporto alla categoria di peso con riferimento al bollettino settimanale pubblicato dalle Camere di Commercio della zona di produzione.

### **Art. 40 - Confezione**

La confezione è gratuita e non ha rilevanza alcuna sul prezzo della merce.

Anche la confezione deve rispondere alle vigenti norme di legge.

#### **Art. 41 - Verifica della merce**

Le uova mancanti vengono bonificate purchè sia dato avviso entro 48 ore dal ricevimento, non computandosi nel termine i giorni festivi.

#### **Art. 42 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento**

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce qualora questa, per non essere stata spedita in tempo utile, sia arrivata in ritardo o se la medesima, indipendentemente dall'essere stata spedita dal venditore in tempo utile, non è giunta a destino nel giorno pattuito.

#### **Art. 43 - Pagamento**

Qualora non siano stabilite diverse condizioni, i pagamenti si intendono per contanti.

#### **Art. 44 - Difetti e adulterazioni della merce**

Se all'arrivo della merce vengono constatate avarie, il destinatario – previ gli accertamenti del caso – è sempre tenuto a ritirarla, salvo dare immediato avviso della contestazione al venditore.

#### **Art. 45 - Reclami**

I reclami per difetti o vizi della merce, per difformità di essa da quella pattuita, con la conseguente restituzione della stessa, hanno luogo entro 48 ore dal ricevimento, non computandosi nel termine i giorni festivi.

## **CAPITOLO II Prodotti dell'agricoltura**

### **A) Cereali, Cereali minori, leguminose, semi**

#### **Art. 46 - Conclusione del contratto**

In caso di vendita di merce visitata “in monte” nel granaio o nei magazzini del venditore (o in campo per il verde) , il compratore, qualora non comunichi l'accettazione sul posto, deve far conoscere la sua decisione al venditore non più tardi del giorno successivo alla visita.

A contrattazione avvenuta il mediatore, in quanto sia intervenuto, rilascia alle parti uno scritto con le indicazioni della qualità, del prezzo e delle condizioni contrattuali.

In mancanza di tale scritto, che deve ritenere come contratto definitivo anche se mancante delle firme dei contraenti, purchè debitamente firmato dal mediatore, ha valore il contratto verbale stipulato per tramite del mediatore stesso o direttamente tra le parti.

#### **Art. 47 - Clausole speciali**

Se le parti contraenti hanno espressamente indicato nel contratto il paese e la località di produzione, il venditore è tenuto a fornire merce del luogo di produzione e qualità pattuita.

Se la merce è venduta in piedi in campo, si intende che la vendita riguarda solo quella specificatamente trattata.

#### **Art. 48 - Specie di vendita**

I cereali, i legumi, i semi oleosi, sono contrattati sia in base a campioni reali delle derrate, sia in base a campione tipo, sia in base a semplice denominazione.

#### **Art. 49 - Unità di base di contrattazione**

E' di norma il quintale.

#### **Art. 50 - Campioni e analisi**

In caso di vendita su campione, questo, quando su contratto si faccia riferimento all'umidità di stagione, viene conservato in recipienti di vetro e/o plastica ermeticamente chiusi e sigillati e di cui sia provato il prelievo in contraddittorio.

Lo stesso campione, qualora la vendita venga conclusa su campione reale o su campione tipo, viene diviso in due parti, una delle quali viene consegnata al compratore, mentre l'altra viene trattenuta dal venditore o, in caso di intervento del mediatore, da questi.

Se una delle parti richieda l'analisi del prodotto trattato, la controparte non può opporsi: l'analisi stessa, salvo pattuizione contraria, viene di regola eseguita presso il gabinetto chimico dell'Associazione Granaria di Milano.

### **Art. 51 - Classificazione e requisiti della merce**

Il commercio dei cereali, dei cereali minori e dei legumi, si suddivide nelle categorie principali sotto elencate:

a) Cereali

Frumento nazionale ed estero

Risoni nazionali

Granoturco nazionale ed estero

b) Cereali minori

Segale nazionale ed estera

Avena nazionale ed estera

Triticale e sorgo

Orzo nazionale ed estero

Miglio nazionale ed estero

c) Leguminose

Fagioli nazionali ed esteri in tutte le loro varietà

Fave e favette nazionali ed estere, anche per uso zootecnico

Lupini, ceci, piselli, lenticchie, carrube, ecc.

d) Semi oleosi

e) Semi e frutti oleosi in tutte le specie, sia nazionali che esteri, comprese mandorle e nocciole

f) Vinaccioli

In casi di vendita su campione reale, la merce consegnata deve corrispondere ad esso.

La merce venduta su denominazione (ossia senza campione) deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura e rappresentare la buona media dell'annata del prodotto del luogo di provenienza e nell'epoca della consegna.

La merce visitata e accettata “in monte” nel granaio o nei magazzini del venditore, si ritiene senz’altro conforme a quella contrattata dal compratore.

La merce si intende “sana”, quando non abbia odori sgradevoli e impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, fermentata o germogliata e non abbia macchie di muffa, sia esente da granelle carbonare, cotte o tarlate e da difetti nascosti; si intende “mercantile”, quando non ha difetti particolari e può essere classificata nella qualità media prodotta nell’annata rispetto alla sua provenienza; si intende “leale”, quando non abbia subito trattamenti tendenti a occultarne in tutto o in parte vizi o difetti.

Per il grano (frumento), il granoturco, l’avena e la segale si usano normalmente le formule:

“sano e secco”, per quel prodotto che, in aggiunta alle caratteristiche dinanzi specificate per la dizione “sano”, sia scorrevole alla mano e dia la risonanza tipica della propria specie (il grado di umidità non deve superare quello stabilito dai contratti tipo nazionali che regolano le contrattazioni);

“sano e stagionato” (o “sano e di stagione”), per quel prodotto che, oltre alle caratteristiche di merce “sana”, abbia un grado di essiccazione o di umidità giustificate dalla stagione in cui si contratta o si consegna, avuto riguardo alla buona media dell’annata e all’epoca del raccolto;

“sano e mercantile”, per quel prodotto che, oltre alle caratteristiche di merce “sana”, possa essere classificato tra le qualità della buona media dell’annata;

“sano, secco e mercantile”, per quel prodotto che riassume in sé le caratteristiche di “sano”, di “secco” e di “mercantile”;

“sano, leale e mercantile”, per la merce che possieda le caratteristiche di “sano”, di “leale” e di “mercantile”;

### **Art. 52 - Imballaggio**

I cereali e gli altri prodotti di cui al presente capitolo lettere a), b), c) e d), vengono contrattati alla rinfusa o in sacchi.

I sacchi, in carta o altro materiale, sono imballaggio a perdere.

### **Art. 53 - Consegna**

Il luogo della consegna è quello stabilito nel contratto: in difetto di altra indicazione si intende per luogo della consegna il domicilio del venditore.

La merce può comunque essere consegnata dal venditore nei seguenti modi:

- “franca partenza su mezzo di trasporto, tale essendo la merce ricevuta dal compratore in qualità come in peso sul mezzo di trasporto scelto e ivi trasportata a carico del venditore;
- “franca a destinazione”, quando la merce è trasportata nel luogo di destinazione a spese del venditore: in tal caso il ricevimento della merce in qualità e quantità avverrà nel luogo di destinazione;
- L’epoca della consegna della merce è convenuta all’atto della contrattazione: essa può essere “pronta” oppure “differita” entro un termine determinato, oppure “ripartita” nel corso di più periodi di tempo successivi; in mancanza di diversa designazione la consegna si intende sempre “pronta” e deve avvenire entro otto giorni (esclusi i giorni festivi e il sabato) dalla data del contratto e nel luogo da esso stabilito.

### **Art. 54 - Consegna ripartita**

Il patto di consegna “differita” oppure “ripartita” si fa normalmente risultare o da scritto del mediatore o dal contratto scambiato tra le parti; la consegna della merce viene in questi casi effettuata entro i termini stabiliti, salvo sempre i casi di forza maggiore, compresa la provata mancanza di mezzi di trasporto (vagoni e autocarri).

Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa, pur essendo di proprietà del compratore deve rimanere nei granai o magazzini del venditore, il quale assume l’obbligo di conservarla e consegnarla in conformità alle condizioni di contratto. Le quantità vendute per consegna ripartite mensilmente sono considerate separatamente anche agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

### **Art. 55 - Verifica della merce**

Qualora all'arrivo della merce il compratore constati avarie o ammanchi, siano essi imputabili al venditore o al vettore, deve farle constatare ufficialmente in contraddittorio con quest'ultimo, facendo redigere apposito verbale.

Anche la verifica del peso specifico viene fatta in contraddittorio.

Gli abbuoni percentuali a favore del compratore per deficienza o difetto di qualità e caratteristiche della merce sono regolati da contratti tipo dell'Associazione Granaria di Milano.

### **Art. 56- Ricevimento**

Nessuna partita di cereale può essere rifiutata se è di qualità migliore di quella contrattata, purché essa corrisponda agli estremi stabiliti nel contratto nelle sue condizioni essenziali.

Il compratore è tenuto, in ogni caso, a ricevere in consegna la merce, e ciò per evitare la deperibilità e le spese di giacenza, salvo l'accertamento di cui all'art. 55 e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per eventuale differenza di qualità, come previsto dal successivo art. 60.

### **Art. 57 - Ritardo nella consegna**

I termini di consegna sono essenziali.

Il ritardo nei termini di consegna è causa di risoluzione del contratto: il compratore può rifiutare la merce, salvo che lo stesso abbia posto "in mora" il venditore, concedendogli una proroga di 48 ore per la consegna.

Il ritardo della consegna causato da cause di forza maggiore, non può dare motivo al compratore di rifiutare la merce; in ogni caso il venditore, a richiesta del compratore, è tenuto a mettere a disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa si trova, salvo rimborso delle spese normali di trasporto.

### **Art. 58 - Pagamento**

Il pagamento si fa abitualmente nelle mani del venditore al suo domicilio, oppure al mercato.

Salvo patti speciali il pagamento è eseguito “per cassa” o “per contanti”, oppure con assegno, senza sconto, a consegna effettuata, oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento della merce.

### **Art. 59- Difetti e adulterazioni della merce**

La merce si intende difettosa, avariata o adulterata, quando non corrisponde, salvo i limiti di tolleranza stabiliti, alle diciture in base alle quali è stata venduta o al campione sulla scorta del quale il contratto è stato concluso.

### **Art. 60 - Reclami**

Qualora tra la merce contrattata e quella ricevuta il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne comunicazione al venditore, o all’incaricato della consegna o al mediatore, appena ricevuta la merce, a mezzo telegramma o raccomandata da spedirsi entro 48 ore; se la differenza viene riconosciuta dal venditore, le parti concordano fra esse, con o senza il concorso del mediatore, l’abbuono del prezzo.

In difetto di accordo fra le parti l’abbuono stesso è stabilito a mezzo di un arbitro amichevole (vedasi anche quanto contenuto nell’art. 62): gli arbitrati per differenza di qualità devono essere chiesti entro 8 giorni dalla data di comunicazione del compratore al venditore.

### **Art. 61 - Risoluzione del contratto**

Valgono le norme dei contratti tipo adottati dall’Associazione Granaria di Milano, sia per le merci di origine nazionale sia per quelle di provenienza estera.

### **Art. 62 – Arbitrato**

Qualsiasi contestazione insorta sull'interpretazione o sull'esecuzione delle contrattazioni riguardanti cereali, legumi e semi, quando non sia amichevolmente risolta tra le parti direttamente o con il concorso del mediatore, è di regola deferita al giudizio di arbitri amichevoli compositori.

Fatte salve le norme di legge in materia di arbitrato, gli arbitri giudicano “de bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, a norma del Regolamento arbitrale vigente presso l'Associazione Granaria di Milano.

### **Art. 63 - Mediazione**

I compensi di mediazione in uso sono i seguenti:

|  |            | <i>dal</i>       |                   |
|--|------------|------------------|-------------------|
|  |            | <i>venditore</i> | <i>compratore</i> |
| -Cereali<br>-Cereali minori<br>-Leguminose | al q.le    | € 0.052          | € 0.052           |
| -Semi oleosi                               | alla tonn. | € 0.52           | € 0.52            |

## **B) Prodotti Ortofrutticoli (ortaggi, patate, olive, agrumi, frutta fresca e secca)**

### **Art. 64 - Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude con la consegna della merce franco magazzino del venditore.

### **Art. 65 - Forma del Contratto**

Il contratto fra produttore e commerciante all'ingrosso, le contrattazioni all'interno del mercato ortofrutticolo e i contratti fra commerciante al minuto sono di norma verbali.

### **Art. 66 - Specie di vendita**

I prodotti ortofrutticoli sono contrattati su campione, su denominazione o a “vista”, facendosi riferimento al peso netto; per la frutta confezionata è di uso anche la compravendita di merce, con riferimento al numero di colli.

I prodotti locali sono contrattati a vista a peso netto.

#### **Art. 67 - Unità di base di contrattazione**

L'unità di base di contrattazione è il chilogrammo.

#### **Art. 68 - Consegna**

Per i contratti stipulati tra produttori e grossisti o dettaglianti, la consegna avviene sul luogo della produzione, ovvero presso lo stand del mercato, accollandosi il compratore l'onere del carico sul proprio veicolo.

Nei contratti tra grossisti e dettaglianti la merce viene consegnata presso lo stand del venditore, oppure viene trasportata verso il mezzo di trasporto del compratore a cura del venditore (in questo caso viene corrisposto dal compratore un compenso al personale di fatica in base ad accordi vigenti).

La consegna deve inoltre intendersi tempestiva, secondo le caratteristiche qualitative della merce e quelle stagionali.

#### **Art. 69 - Verifica della merce**

La verifica della merce deve avvenire alla presenza delle parti, all'atto del ritiro.

#### **Art. 70 - Ritardo nella consegna e nel ricevimento**

Il ritardo nella consegna è rilevante.

Il contratto si intende risolto solo nel caso di merce notoriamente deperibile.

In caso di ritardo nel ricevimento della merce da parte dell'acquirente o del commissionario, il venditore ha facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.

### **Art. 71 - Spedizione, trasporto e assicurazione della merce**

Quando la merce oggetto del contratto è spedita da fuori piazza, fermo restando il rischio del viaggio a carico del compratore, il venditore informa, a mezzo fax o telefonicamente, il compratore dell'avvenuta spedizione e gliene indica gli estremi; analogamente per le spedizioni dalla piazza ad altra piazza.

### **Art. 72 - Reclami**

I reclami devono essere tempestivi, o comunque entro e non oltre le 24 ore dal ritiro.

La merce contestata viene restituita, oppure vengono bonariamente concordati degli adeguati sconti sul prezzo.

## **C) Uve da vino**

*(Uso limitato alla zona di Montevicchia)*

### **Art. 73 - Conclusione del contratto**

Le contrattazioni e la vendita delle uve si svolgono all'epoca della vendemmia nei luoghi di produzione.

Per l'acquisto dell'uva alla produzione è considerata definitiva la visita fatta dal compratore al prodotto in pianta.

### **Art. 74 - Specie di vendita**

E' di norma a peso.

### **Art. 75 - Unità di base di contrattazione**

E' il chilogrammo.

#### **Art. 76 - Requisiti della merce**

La merce venduta deve corrispondere a quella della zona e della qualità dichiarata.

Le uve sono di norma vendute alla condizione di merce sana, mercantile e di una data provenienza priva dei difetti specificati all'art. 80, con maturazione uniforme e perfetta.

#### **Art. 77 - Imballaggio**

La merce è contenuta nelle sgorbe, in casse o ceste.

La resa degli imballaggi viene concordata tra le parti.

#### **Art. 78 - Consegna**

La consegna dell'uva contrattata alla produzione viene effettuata a cura del venditore sul carro o automezzo del compratore sulla strada carreggiabile più vicina al fondo, nel termine fissato dal contratto e pesata al magazzino del compratore.

#### **Art. 79 - Verifica della merce**

La verifica della merce ha luogo all'atto della consegna, ma limitatamente agli strati superiori della medesima.

Qualora dopo la visita si verificassero nell'uva alterazioni tali da pregiudicare notevolmente il prodotto vino, il compratore dovrà darne immediata notizia al venditore e potrà pertanto risolvere il contratto.

#### **Art. 80 - Difetti della merce**

Sono considerati tali le tracce di grandine, di secco, di malattie crittogamiche e attacchi parassitari in genere.

#### **Art. 81 - Reclami**

Dopo l'accertamento del peso e della qualità non sono ammessi reclami da parte del compratore, qualunque sia la riuscita del prodotto.

## **D) Fiori e piante ornamentali da interni e da esterni**

### **Usi generali**

#### **Art. 82 - Ordinazioni**

Le piante ornamentali vengono normalmente contrattate e vendute sul fondo di produzione.

La clientela, a conoscenza della dimensione del vaso, delle taglie e della qualità, conferma l'ordinazione telefonicamente o per iscritto.

Le piante vengono vendute in vaso di cotto e/o plastica, a fitocelle o in zolla, oppure a radice nuda (piccole piante da coltivare – talee).

L'altezza delle piante si intende in centimetri, ivi compreso il vaso, sempre considerando la pianta nella posizione naturale.

Tutte le aggiunte alle ordinazioni saranno eseguite quando ciò non implichi ritardo nell'ordine precedente.

#### **Art. 83 - Prezzi delle merci**

I prezzi stabiliti sono intesi per merce franco partenza dal luogo di produzione o magazzino della ditta fornitrice.

Spese di imballaggio fuori standard e di trasporto sono a carico dell'acquirente.

#### **Art. 84 - Consegna, trasporto delle merci, imballaggi**

La merce sarà consegnata nel periodo richiesto, con riserva, per esigenze di coltivazione, di anticipare o posticipare di 10 giorni la consegna.

Nei casi in cui le consegne non possono essere effettuate per causa di forza maggiore il venditore si riserva (salvo accordi presi all'atto dell'ordinazione) di sostituire una o più cultivar non disponibili con altre similari.

L'acquirente è tenuto a comunicare, in ogni ordinazione, l'esatta destinazione indicando il mezzo di trasporto voluto; in mancanza di tali indicazioni il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza; salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato, e cioè con le spese di trasporto da pagarsi all'arrivo.

Gli imballaggi sono eseguiti a regola d'arte in base alle caratteristiche delle piante e alla distanza che esse devono percorrere e non vengono accettati di ritorno.

#### **Art. 85 - Reclami**

Data la particolare deperibilità della merce, ogni reclamo deve essere effettuato entro 3 giorni dal ricevimento della merce stessa. In difetto di reclamo entro il termine suddetto la merce si considera accettata ad ogni effetto dall'acquirente.

#### **E) Piante da vivaio e da trapianto**

#### **Art. 86 - Oggetto della vendita**

I contratti contemplati dai presenti usi si riferiscono alle piante coltivate in vivaio (ornamentali e fruttifere), comprese le specie destinate alla silvicoltura.

#### **Art. 87 - Ordinazione su catalogo**

Nell'ipotesi di vendita previo esame di un catalogo ad ogni ricevimento di commissione il fornitore accusa ricevuta dell'ordinazione per iscritto.

#### **Art. 88 - Prezzi delle merci**

I prezzi si applicano a merce di scelta commerciale.

Qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono stabiliti in relazione alla scelta fatta.

### **Art. 89 - Modo di misurazione**

Le piante si classificano in base alla circonferenza del fusto o della chioma o in base all'altezza.

Nel caso di misurazione della circonferenza del fusto si misura partendo da metri uno da terra.

L'altezza si misura partendo dal colletto.

### **Art. 90 - Garanzie**

Esatto adempimento dell'ordine.

La consegna di un soggetto di varietà diversa dall'ordinato, dà diritto alla restituzione dell'esemplare e al rimborso del prezzo, salvo il risarcimento del danno.

Per le varietà di piante di cui non è possibile determinare, all'atto dell'acquisto, la corrispondenza tra l'acquistato e il consegnato (tipo fruttiferi e vitigni), il periodo di denuncia del vizio può essere effettuato entro tre anni dalla fornitura.

Per le piante fiorifere tale termine è ridotto a una stagione vegetativa.

### **Art. 91 - Contestazione sulla qualità dei vegetali**

In caso di contestazioni inerenti la qualità delle merci, il committente non è autorizzato a fare la scelta di un dato articolo della partita ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere restituita al fornitore stesso.

Possono essere sostituite o defalcate solo quelle merci che saranno state debitamente restituite.

In ogni caso le spese di trasporto dell'andata restano a carico del committente.

### **Art. 92 - Colture vivaistiche**

Le colture vivaistiche che non superano l'altezza di 2 metri possono essere collocate fino alla distanza di 50 cm. dal confine, purchè le chiome non invadano il terreno confinante.

### *Usi riguardanti i rapporti tra venditore e consumatore finale*

#### **Art. 93 - Consegna**

Le consegne vengono eseguite il più rapidamente possibile.

#### **Art. 94 - Trasporto**

Gli acquirenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione l'esatta destinazione, in difetto di ciò non si accettano reclami.

Qualora al trasporto fossero abbinati per conto del compratore oggetti di altra natura, gli stessi viaggiano a rischio del compratore.

#### **Art. 95 - Reclami**

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla ditta fornitrice senza dilazione. In difetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal compratore.

#### **Art. 96 - Garanzie**

Qualora la ditta fornitrice abbia messo a dimora piante, le stesse si intendono vendute con garanzia di attecchimento per mesi dodici.

#### **Art. 97 - Esecuzione del pagamento**

I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del fornitore all'atto dell'ordinazione.

## **CAPITOLO III Compravendita di prodotti della silvicoltura**

### **A) Legna da ardere, carbone vegetale**

#### **Art. 98 – Classificazione**

E' considerata legna da ardere o da fuoco la legna spaccata (manovella o stanga), distinta a seconda degli spessori o diametri commerciali, correnti tra i 5 e i 20 centimetri circa e con una lunghezza normale fra metri 1 e 1,50 a seconda della provenienza.

E' considerata legna forte quella di faggio, di carpino, di quercia in genere, di frassino, di robinia, betulla, olmo, olivo ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente.

Per legna dolce si intende quella di pino, abete pioppo, salice, ontano, tiglio ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente.

Castagno e gelso vengono espressamente convenute caso per caso.

La specie dolce o forte è precisata in contratto.

Se l'essenza non è precisata è tollerata la presenza di più essenze della stessa specie.

Si intende legna stagionata quella che è stata conservata, per l'essiccazione, per almeno sei mesi dall'epoca del taglio e dello spacco e sia atta a facile combustione.

#### **Art. 99 – Contrattazione**

La legna da ardere è contrattata per merce sana e mercantile.

Essa è trattata a quintali; per le spedizioni a mezzo autotrasporti è trattata ad autotreni.

Nel caso di vendita a peso di legna in piedi, la pesatura si effettua alla stazione di arrivo dei palorci e delle teleferiche.

Se il compratore si riserva la visita, questa deve farsi nel luogo dove trovasi la legna.

La visita esclude ogni reclamo per sanità e mercantilità.

La legna bagnata o impregnata di umidità nel trasporto non può essere rifiutata; essa però viene fatturata a peso asciutto.

Il prezzo pattuito è franco destino.

#### **Art. 100 – Spedizione e trasporto**

Nelle spedizioni a mezzo autotrasporto/su gomma per il peso fa fede quello accertato all'arrivo.

Le spese delle pesature sono a carico del compratore, salvo che le pesature stesse dimostrino errato il peso dichiarato dal venditore.

Il destinatario è tenuto ad avanzare le riserve ed i reclami del caso contro il vettore nell'interesse del venditore.

#### **Art. 101 – Spese di rappresentanza e mediazione**

Non sono stati accertati usi.

#### **Art. 102 – Consumo diretto**

Nei contratti per il consumo diretto la legna si intende stagionata; le pezzature si intendono rapportate al loro specifico impiego; il pagamento si intende da effettuare alla consegna; per i quantitativi consegnati fa fede il peso indicato dal venditore, salvo richiesta di immediato riscontro.

#### **Art. 103 – Vendita a partite**

Nelle vendite la legna è trattata a partite o a lotti, per boschi in piedi, cedui o d'alto fusto; a metro cubo per i legnami da opera e resinosi; a quintali, a piè di carro, per il legname tagliato. Nella vendita di boschi in piedi il quantitativo viene stimato a corpo e il prezzo di macchiatico è convenuto globalmente. Per accordi tra le parti può essere anche venduta a peso.

Il contratto si intende normalmente convenuto alle condizioni che regolano i contratti comunali analoghi della località, sempre osservate le prescrizioni di massima e di polizia forestale, vigenti in provincia, per i boschi ed i terreni vincolati.

### **CAPITOLO IV Prodotti della caccia e della pesca\*\***

### **CAPITOLO V Prodotti delle industrie estrattive\*\***

\*\*la materia non è stata oggetto di accertamento

## **CAPITOLO VI Prodotti delle industrie alimentari \*\***

- A) riso brillato
- B) farina, semola e sottoprodotti della macinazione
- C) paste
- D) prodotti della panetteria
- E) Zucchero e prodotti dolciari
- F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie
- G) Pesci preparati
- H) Prodotti surgelati
- I) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)

\*\*la materia non è stata oggetto di accertamento

### **L) Latte e derivati**

#### **CAPO I LATTE**

##### **Art. 104 - Conclusione del contratto**

Le convenzioni tra produttori e acquirenti si stipulano di regola entro il 31 marzo con validità annuale.

##### **Art. 105 - Forma del contratto**

Può essere scritta o verbale, il contratto è tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata AR sessanta giorni prima della scadenza.

##### **Art. 106 - Cessione in vendita con esclusiva**

L'oggetto del contratto è il latte che produrrà tutta la bergamina o la mandria del produttore (cioè la mandria composta da un determinato numero di capi in lattazione) nel periodo stabilito dal contratto.

#### **Art. 107 - Unità di base di contrattazione**

L'unità di contrattazione è il litro.

#### **Art. 108 - Modo di misurazione**

La misurazione del latte viene effettuata dal produttore o da un suo delegato in appositi recipienti.

#### **Art. 109 - Campioni e analisi**

Il compratore del latte ha diritto al prelievo, secondo le norme di legge, dei campioni di latte, in presenza del venditore, rilasciando a questi il campione di controllo.

#### **Art. 110 - Requisiti della merce**

Per latte si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura, regolare, ininterrotta e completa della mammella di capi in lattazione in buono stato di salute e di nutrizione, dopo la cessazione del periodo colostrale.

Il latte così ottenuto viene utilizzato per la produzione in latte alimentare, per trasformazione in derivati o per uso alimentare diretto (latte crudo).

#### **Art. 111 - Deposito**

Per le contrattazioni tra produttore e acquirente il latte viene conservato in bidoni, cisterne o tank, normalmente di proprietà del produttore.

#### **Art. 112 - Consegna**

La consegna del latte, generalmente, avviene nella stalla dove trovasi la mandria o in altro luogo convenuto dopo ciascuna mungitura, ovvero, nel caso del latte raffreddato alla stalla, anche dopo più mungiture. Di norma la consegna avviene a giorni alterni.

Sono d'uso generale le clausole "latte reso caldo alla stalla", oppure "latte raffreddato alla stalla".

Il latte è caricato dal "menalatte" con l'aiuto del personale di stalla.

La consegna è eseguita per opera del produttore o di suo delegato e si intende effettuata con l'avvenuta misurazione del latte conferito.

I dipendenti del produttore sono tenuti a coadiuvare l'acquirente per il travaso del latte nei recipienti di trasporto.

#### **Art. 113 - Verifica della merce**

La verifica avviene all'atto del prelievo dei campioni.

#### **Art. 114 - Ricevimento**

Nel caso in cui, per epizoozia, aborto infettivo o altre malattie o cause di forza maggiore che colpiscano la bergamina o la mandria del produttore, si verifichi una comprovata diminuzione nella produzione del latte, il compratore non ha diritto a compenso di sorta ed è obbligato a ritirare i minori quantitativi di latte ottenuti.

#### **Art. 115 - Pagamento**

Il pagamento del latte avviene di norma in rate mensili.

#### **Art. 116 - Obblighi del venditore**

La mungitura dei capi lattiferi deve compiersi due o più volte al giorno, regolarmente e con adeguato distacco fra l'una e l'altra, a cura e spese del produttore.

Questi deve inoltre curare che la stalla sia conservata secondo le regole di igiene e che il mangime e le erbe fresche siano sane.

Il produttore è tenuto a informare l'acquirente all'insorgere di malattie infettive nella bergamina o mandria.

## **CAPO II FORMAGGI e BURRO**

### **Art. 117 - Ordinazione e prenotazione**

Tutti i formaggi, sia a pasta molle che a pasta dura o semidura, possono essere oggetto di compravendita anche prima che inizi la fabbricazione.

Il formaggio grana è solitamente venduto a fabbricazione ultimata della sorta vernenga o di quella maggenga.

### **Art. 118 - Conclusione del contratto**

Nelle contrattazioni di burro, formaggi molli, formaggi a pasta dura e semidura o di grana fuori sale, il prezzo viene in genere riferito ai bollettini emessi settimanalmente dalle Camere di Commercio delle zone di produzione.

Nelle contrattazioni di formaggi tipici e/o tradizionali (formaggi d'alpe, a pasta casearia, ecc.) il prezzo viene concordato tra le parti con riferimento al prezzo storico.

### **Art. 119 - Forma del contratto**

Per i formaggi a pasta dura e semidura, una volta raggiunto l'accordo tra le parti, viene normalmente steso uno "stabilito" in semplice copia, se trattenuto soltanto dal mediatore, ovvero in triplice esemplare sottoscritto dal compratore, dal venditore e dal mediatore, i quali trattengono una copia ciascuno.

### **Art. 120 - Clausole speciali**

Normalmente i contratti di compravendita di formaggio di tipo "grana" sono stipulati con la clausola "scelto 0-1" o con la clausola del numero di forma prefissato.

## **Art. 121 - Unità di base di contrattazione**

Il prezzo del formaggio e del burro si commisura al chilogrammo.

## **Art. 122 - Requisiti della merce**

Si intende per formaggio il prodotto della coagulazione presamica o acida del latte, o della crema o panna, ovvero dell'uno e dell'altra miscelati, mediante uso di caglio, di fermenti o di antifermentativi consentiti dalla legge, e successivamente sottoposti a una adeguata salagione.

I formaggi possono essere:

1. "a pasta molle", se ottenuti da latte intero, cioè non scremato, e in genere sottoposti a stagionatura o venduti freschi.

Tali sono il "gorgonzola", il "taleggio", il "salva", il "quartirolo lombardo", l'"italico", lo "stracchino della Valsassina", il "latte crudo", la "crescenza", la "robiola", il "pannerone", "caprini e simili".

2. "a pasta semidura", se ottenuti da latte intero o parzialmente scremato e sottoposti a una adeguata stagionatura.

Tali sono il "latteria", il "varrone", il "branzi", il "fontal", l'"asiago" e simili.

3. "a pasta dura", se ottenuti da latte parzialmente scremato e sottoposti a lunga stagionatura.

Tali sono il "grana", il "grana padano", il "reggiano parmigiano", lo "usomonte", il "canestraio" e simili.

Essi, qualora prodotti nel periodo dall'11 novembre al 31 marzo, costituiscono la partita o sorte vernenga, mentre, prodotti nel periodo 1° aprile – 10 novembre, costituiscono la partita o sorte maggenga.

4. "a pasta filata", se ottenuti da latte intero e sottoposti a filatura.

Tali sono il "provolone", la "mozzarella" e la "scamorza".

A loro volta le partite di formaggio "a pasta dura" e "semidura" possono essere classificate nelle seguenti categorie:

- a) scelte;

- b) sottoscelte;
- c) mezzane;
- d) di scarto.

Le forme di formaggio “grana” si classificano in:

- a) scelte, le cui caratteristiche sono: forma perfetta di pasta compatta e uniforme, con frattura tipica del grana, crosta immune da difetti (correzione, screpolature, acari), sapore, aroma e colore normale;
- b) zero, quando, pur rispondendo alle caratteristiche delle “scelte”, presentano alla superficie della crosta una piccola correzione, fatta in modo perfetto e senza che la forma risulti deformata;
- c) uno, quando presentano leggera occhiatura, ovvero una o due piccole sfoglie di dimensioni varianti da uno a due centimetri, difetti questi rilevabili alla percussione con il martello;
- d) sottoscelto, quando, pur essendo di buona qualità, di sapore e aroma gradevoli, presentano alcune piccole sfoglie e/o occhiature;
- e) mezzano, quando presentano occhiatura larga, sfoglie accentuate senza odori sgradevoli;
- f) scarto, quando sono gonfie, scoppiate, crepate con ripetute e accentuate sfoglie, con rilevanti correzioni fatte o da farsi, ovvero con odore e sapore fortemente anormali.

Il burro è il prodotto che deriva dalla lavorazione della panna o crema (intendendosi per tali il prodotto della scrematura del latte di vacca per affioramento o forza centrifuga) e contenente un minimo dell’82% di materia grassa.

Secondo i diversi tipi di crema o panna che si possono produrre, si ottengono diversi tipi di burro, quali:

- a) burro di centrifuga;
- b) burro di affioramento.

### **Art. 123 - Bollatura**

Per i formaggi a pasta dura o semidura, il compratore, concluso il contratto, applica normalmente sulle forme un proprio contrassegno (marchio a fuoco, timbro o rosetta).

Per i formaggi a pasta molle il produttore, alla produzione, identifica le proprie forme inserendo negli stampi appositi segni distintivi.

#### **Art. 124 - Obblighi del venditore**

Il venditore, dopo concluso il contratto e sino al momento della consegna della merce, è tenuto ad avere la massima cura del formaggio venduto, secondo le regole della pratica e dell'arte.

#### **Art. 125 - Consegna**

La consegna dei formaggi freschi (non salati) è, di norma, a carico del produttore, che provvede al carico il giorno successivo a quello della produzione; la consegna dei formaggi "fuori sale" avviene generalmente entro 4/5 giorni dalla fabbricazione.

I contratti di compravendita dei formaggi "a pasta semidura" o "a pasta dura" possono essere stipulati per consegna immediata o per consegna differita.

La consegna e la pesatura dei formaggi "a pasta semidura" e "a pasta dura" avviene presso il magazzino (casera) del venditore, il quale fornisce la pesa occorrente nei giorni stabiliti di comune accordo ed entro il termine fissato dal contratto: il venditore, salvo patto contrario, è tenuto a consegnare al piano di carico dell'automezzo la merce convenientemente pulita e "raschiata" in ogni parte.

La consegna del "burro" viene, di norma, effettuata presso i caseifici due volte alla settimana.

#### **Art. 126 - Verifica della merce**

Per i formaggi la constatazione della qualità e la consegna avvengono all'atto della pesatura.

La prova dell'avvenuta accettazione della merce è data dal compratore mediante l'apposizione del proprio marchio sulle forme acquistate.

#### **Art. 127 - Collaudo**

La compravendita dei formaggi “a pasta dura” o “semidura” è in genere preceduta da una visita della merce presso il magazzino del venditore, per la quale il compratore ha diritto di usare martello, ago e, con doverosa discrezione, il tassello, che è pure normalmente usato per la visita dei “gorgonzola” stagionati.

### **Art. 128 – Tolleranza**

Nei contratti di compravendita di formaggio “grana”, “grana padano” e “parmigiano reggiano”, scelti 0-1 (vedi art. 120), l’acquirente deve ritirare tutto il formaggio scelto e una percentuale del 10% dell’intera partita di forme classificate “zero” e “uno”.

Nei contratti con la clausola del numero di forme prefissato, la scelta e la determinazione delle forme da scartare vengono effettuate dall’acquirente, il quale, peraltro, deve ritirare il numero di forme prefissato.

### **Art. 129 - Ricevimento**

Il compratore può rifiutarsi di ricevere:

- 1) le forme di formaggio a pasta molle riconosciute “spannate”, aventi cioè le caratteristiche indicate all’art. 130 sub a), come pure quelle che non si trovino in condizione mercantile per cattiva fabbricazione, per eccessiva trascuranza o per male eseguita conservazione;
- 2) le forme di formaggio a pasta dura la cui pasta non corrisponde ai requisiti delle qualità trattate;
- 3) il burro (contrattato con la clausola di consegna presso il caseificio) mancante delle caratteristiche indicate all’art.122, penultimo comma o con i difetti indicati all’art.130, lettera d).

### **Art. 130 - Difetti e adulterazioni della merce**

Sono da considerarsi tali:

- a) per i formaggi “a pasta molle”, l’essere “spannati”, ovvero, prodotti con latte parzialmente privato della crema o scremato, la gonfiatura e l’occhiatura irregolare;

- b) per i formaggi “a pasta semidura”, la sfogliatura accentuata, la gonfiatura, l’occhiatura irregolare (“senza occhi” o “con 1.000 occhi”), l’eccessiva salatura, i piani guasti;
- c) per il formaggio “a pasta dura”, la mancanza delle caratteristiche specificate per ciascuna delle diverse categorie della merce elencata **all’art. 122**, relativamente al formaggio “grana”;
- d) per il “burro”, l’essere puntato, rancido, ammuffito, di sapore e odore anormale, male impastato, o con titolo di grasso inferiore ai limiti legali.

### **Art. 131 - Azione redibitoria per vizi occulti**

Gli acquirenti di formaggio hanno diritto, anche dopo effettuata la consegna e immessa la merce nel proprio magazzino, alla risoluzione del contratto per vizi occulti della merce stessa, tali considerandosi i seguenti:

- l’essere le forme rifatte o fortemente scottate;
- l’essere il formaggio prodotto con latte guasto, con polvere di latte o con materie al latte.

### **Art. 132 - Mediazione**

Nei contratti di compravendita di formaggio a pasta dura e a pasta semidura, è di norma l’intervento del mediatore alla trattazione, alla visita preliminare e alla consegna, restando allo stesso una copia dello stabilito del contratto concluso.

I compensi di mediazione corrisposti sulla piazza sono:

- Burro: € 0,01 (L. 20) sia da parte del venditore che da parte del compratore;
- Formaggi: € 0,03 (L. 50) sia da parte del venditore che da parte del compratore.

**TITOLO VI**  
**CREDITO, ASSICURAZIONI E BORSE VALORI**

## **TITOLO VI**

### **Credito, Assicurazioni e Borse Valori**

#### **CAPITOLO I Usi Bancari**

##### **Art.1 - Operazioni di credito documentario**

Gli Istituti ed Aziende di Credito nelle operazioni di credito documentario si attengono alle “Norme ed usi uniformi relativi a crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale ai sensi degli artt.1527 e 1530 C.C.

##### **Art.2 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1845 C.C. e 1855 C.C.)**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C. n.8 e seguenti.

##### **Art.3 - Fondi – o somme – a disposizione, significato bancario**

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

##### **Art.4 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia**

Il termine d'uso, richiamato dall'art.1850 C.C., è di cinque giorni lavorativi.

**Art.5 - Prova del rifiuto al pagamento opposto dalla banca alla presentazione dei documenti (art.1530 C.C.)**

Quando il rifiuto, da parte di una banca, al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

**Art.6 - Liquidazione di interessi di frazione d'anno nelle operazioni bancarie in genere**

Nelle operazioni bancarie le Banche calcolano gli interessi con riferimento alla durata dell'anno civile.

**Art.7 - Chiusura del conto corrente e interesse composto**

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) "per i depositi non vincolati", l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) "per i conti e depositi vincolati", l'interesse semplice maturato alle relative scadenze
- c) "per i conti correnti", sia creditori che debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta interessi nella stessa misura.

**Art.8 - Accredito in conto "salvo buon fine"**

Le Banche curano l'incasso dei crediti della clientela accreditando i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine.

Nell'incasso di assegni e altri strumenti di pagamento (quali: ricevute bancarie, RID o altri), le Banche si avvalgono di procedure interbancarie e usano, sulla base di tali procedure, predeterminare e indicare alla clientela, per ciascuna tipologia di operazioni, i termini, decorsi i quali, in assenza di riaddebito per mancato incasso, i relativi importi sono disponibili.

Nell'incasso di titoli o strumenti diversi da quelli contemplati dalle predette procedure interbancarie, le Banche non mettono a disposizione i relativi importi prima che la succursale accreditante abbia avuto conoscenza dell'avvenuto incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo anche prima di avere effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso la Banca si riserva tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all'art.1829 del Codice Civile.

#### **Art.9 - Rinnovazione anche parziale di effetti cambiari**

Nella rinnovazione, anche parziale, di una precedente operazione cambiaria, le Banche fanno figurare, ai soli fini contabili, due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

#### **Art.10 - Obblighi delle Banche nel deposito di titoli a custodia e amministrazione (art.1838, II comma, C.C.)**

Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti dalle Banche, a semplice custodia e non in amministrazione, i titoli non quotati nei Mercati regolamentati italiani che non siano notoriamente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della Banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito.

In relazione ai titoli trattati nei mercati esteri regolamentati e riconosciuti, le Banche informano la clientela dopo che i depositari esteri trasmettono le necessarie informazioni alle Banche stesse.

### **Art.11 - Raggruppamento dei titoli al portatore**

Le Banche possono procedere al raggruppamento dei titoli aventi carattere di fungibilità, ovvero consentirne il raggruppamento, e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

### **Art.12 - Termine per l'esercizio del diritto di opzione**

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio o la vendita del diritto di opzione devono pervenire alle Banche – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito per la trattazione del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

### **Art.13 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art.1283 C.C.)**

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e accessori, le Banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

### **Art.14 - Valuta di addebito in conto corrente**

Gli assegni vengono addebitati su conto corrente con valuta data di emissione.

## **CAPITOLO II\* Usi delle Assicurazioni**

## **CAPITOLO III\* Usi delle Borse Valori**

\*in materia non sono stati accertati usi

## **TITOLO VII**

### **ALTRI USI**

## **TITOLO VII**

### **Altri usi**

#### **CAPITOLO I Prestazioni varie di opera e di servizi**

##### **CAPO I**

##### **Lavatura e tintura di abiti, biancheria, tendaggi e arredi**

**(escluso il lavaggio a gettoni)**

##### **Sez. 1 - Lavorazione per conto di privati**

###### **Art. 1 - Ordinazioni**

Il pulitintore all'atto del ricevimento della merce è tenuto a rilasciare al cliente una bolla di ricevuta o contrassegno contenente l'intestazione della ditta, il nome del cliente, la data di emissione, nonché una descrizione dei capi atta ad individuarli.

Trattandosi di capi di particolare pregio, nella bolla deve essere indicato anche il valore dichiarato dall'utente.

L'affidamento del capo per la lavatura si intende, salvo patto contrario, comprensivo anche della stiratura.

###### **Art. 2 - Verifica merce**

Il pulitintore è tenuto, al momento del ricevimento dei capi a rilevare particolari anomalie degli stessi, segnalando eventuali rischi (tipi di tessuto, usura, macchie) e quant'altro potesse durante la fase di lavorazione, dar luogo a danneggiamenti.

Così pure la presenza di particolari accessori (bottoni, perline, fibbie, guarnizioni e simili), che durante la lavorazione potrebbero essere danneggiati o causa di danneggiamento deve essere segnalata al momento del ricevimento.

Se la verifica ha luogo in assenza del cliente e vengono riscontrati i citati rischi, il pulitintore sospende la lavorazione in attesa di chiedere istruzioni allo stesso cliente.

Se il cliente autorizza il lavaggio, con accettazione scritta, la responsabilità è assunta dallo stesso.

### **Art. 3 - Tempo per l'esecuzione**

Nella bolla viene indicato il termine presunto di riconsegna.

### **Art. 4 - Responsabilità del pulitintore**

La merce si considera smarrita scaduti 90 giorni dalla data di emissione della bolla o contrassegno.

In caso di smarrimento del capo, il pulitintore è tenuto a risarcire il valore commerciale al momento della consegna, tenuto conto degli elementi contenuti nella bolla.

In caso di deterioramento del capo, dovuto a imperizia o negligenza, il pulitintore è egualmente tenuto a risarcirne il valore commerciale.

In presenza di scontrino fiscale che inequivocabilmente qualifichi il capo per valore e data di acquisto, il danno dovrà essere liquidato in rapporto al suo valore. Dovrà essere comunque tenuto presente il tempo di utilizzo con la conseguente usura del capo.

Il pulitintore non risponde per danni causati da lavorazione effettuata in conformità di etichettature di manutenzione e di composizione del capo, con simboli o dichiarazioni erronei.

Il cliente viene avvertito da parte del pulitintore quando, per qualità dei tessuti o per particolarità degli accessori (bottoni, fibbie, guarnizione e simili), l'operazione di lavatura potrebbe non dare esito soddisfacente.

In questo caso la lavorazione, se confermata, si intende effettuata con esclusivo rischio e pericolo del cliente.

Il risarcimento del capo lo rende di proprietà del pulitintore, salvo accordi diversi.

In caso di specifica copertura assicurativa della lavanderia il rapporto deve intendersi tra Pulitintore e Assicurazione, e gli eventuali danni saranno risarciti dalla compagnia di assicurazione stessa.

### **Art. 5 - Riconsegna**

Il pulitintore usa normalmente riconsegnare la merce al portatore della bolla e/o del contrassegno, senza assicurarsi se questi sia o meno il proprietario.

### **Art. 6 - Reclami**

Nel caso di errata manutenzione il cliente è tenuto a contestare il fatto al pulitintore verbalmente entro 48 ore lavorative dal ritiro del capo.

Nel caso di capi eventualmente danneggiati, il cliente è tenuto a elencare i presunti danni mediante comunicazione scritta, entro 8 giorni lavorativi.

Le contestazioni notificate dal cliente, salvo accordo bonario, potranno essere oggetto di valutazione peritale sia a richiesta del committente che del pulitintore. Essa farà fede per il risarcimento.

### **Art. 7 - Perdita della bolla**

In caso di smarrimento della bolla e/o del contrassegno il cliente deve fornire tutti gli elementi per l'individuazione dei capi (epoca di consegna, descrizione) e il pulitintore ha facoltà di riservarsi tre o quattro giorni per la ricerca; la riconsegna, comunque, avviene previa presentazione, da parte del cliente, di documento di identità e sottoscrizione di una dichiarazione di smarrimento della bolla e/o contrassegno.

### **Art. 8 - Tempo di custodia di merce non ritirata**

Il pulitintore tiene a disposizione del cliente i capi per un tempo massimo di 180 giorni, trascorso il quale i capi saranno considerati abbandonati.

In ogni caso, il pulitintore avrà facoltà di addebitare, dopo il trentesimo giorno di giacenza, un supplemento pari al 10% del prezzo pattuito per la lavorazione per ogni mese o frazione di mese.

### **Art. 9 - Tintura**

Nelle commissioni di tintura secondo campione la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere la seconda tintura, in colore più scuro o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

## **Sez. 2 - Lavorazione per conto di comunità o alberghi**

### **Art.10 - Forma e conclusione del contratto**

Il contratto è di regola scritto.

Quando l'utente è una collettività o un albergo è usualmente richiesta alla ditta un'offerta scritta e il contratto si perfeziona con una conferma scritta da parte del committente.

### **Art. 11 - Oggetto del contratto**

La richiesta di lavatura implica, salvo patto contrario, anche la stiratura della merce.

### **Art. 12 - Ritiro e consegna della merce**

Tali operazioni sono eseguite dalla ditta esecutrice presso la sede del committente e il relativo corrispettivo si intende compreso nel prezzo pattuito per la prestazione.

La merce viene consegnata all'incaricato della ditta esecutrice accompagnata da una distinta, compilata dal committente, contenente la descrizione di capi e il tipo di lavorazione richiesta.

### **Art. 13 - Unità di base di contrattazione**

Il prezzo della prestazione è riferito al capo, tenuto conto della sua natura e del tipo di lavorazione.

Se trattasi di biancheria piana il prezzo è riferito a kg prima della lavorazione, purchè trattasi di biancheria asciutta, salvo capi di particolare valore, che deve essere dichiarato dal committente.

#### **Art. 14 - Risarcimento danni**

In caso di smarrimento o deterioramento di biancheria piana, viene operata la sostituzione, oppure si concorda un adeguato risarcimento.

#### **Art. 15 - Tintura**

Quando la prestazione abbia per oggetto la tintura di abiti e confezioni, il pulitintore usa avvertire il cliente, di volta in volta, di non poter garantire la buona riuscita della lavorazione e, in tale caso, risponde del danneggiamento soltanto qualora sia imputabile a imperizia o negligenza.

### **Sez. 3 - Lavorazione per conto di altre lavanderie**

#### **Art. 16 - Ritiro della merce**

La merce da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale rilascia una copia a titolo di ricevuta.

#### **Art. 17 - Biancheria e indumenti di particolare valore**

Il committente ha l'obbligo di segnalare al laboratorio di lavanderia i capi di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 18 - Responsabilità della lavanderia**

La lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte.

La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori dei tessuti che non abbiano tinte solide.

La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 16, salvo che il committente non abbia comunicato tempestivamente di aver subito furto della ricevuta o di averla smarrita.

### **Art. 19 - Riconsegna**

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza restituzione della distinta-ricevuta di cui all'art. 16.

Salvo i casi in cui il ritiro e la riconsegna della biancheria vengono eseguiti dalla lavanderia industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro il termine di due mesi dalla loro consegna.

### **Art. 20 - Termine della riconsegna**

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente.

Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

### **Art. 21 - Verifica**

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorsi due turni di presa e di consegna.

### **Art. 22 - Smarrimento Oggetti**

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza dei termini di riconsegna ai sensi dell'articolo 20, non si considera smarrito prima del ventesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta.

## **CAPO II**

### **Nobilizzazione del tessile: tintura, stampa e finissaggio dei tessuti, filati e materie tessili in genere, per conto terzi**

#### **Art. 1 – Contratto**

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa e finissaggio, si stipula un unico contratto, che disciplina il rapporto per tutta la durata anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente, di prestazioni successive da parte del tintore, stampatore, finitore, ecc.

Il committente deve indicare in ogni caso la precisa composizione merceologica del prodotto e quant'altro ritenuto indispensabile per una corretta lavorazione del prodotto stesso. Il trasformatore, dopo aver ritirato il tessuto o il filato, può rifiutare di accettare l'ordine di lavorazione se, a suo giudizio, ritenga che la lavorazione stessa non possa avere buon esito.

Prima di eseguire ogni lavorazione viene effettuata la campionatura.

Per campionatura di un tessuto o di un filato si intende la messa a punto delle lavorazioni di tintura, stampa e finissaggio da effettuare sulla merce per definirne l'aspetto finale come richiesto dal committente.

Una volta approvata la campionatura da parte del committente, il trasformatore è tenuto a riprodurla anche nelle successive lavorazioni industriali.

#### **Art. 2 – Consegna**

Se non specificati in un contratto, i termini per la consegna della merce da parte del trasformatore al committente sono quelli riportati sulle singole disposizioni di lavorazione, salvo che siano incompatibili con i programmi di lavorazione.

Il trasformatore deve informare il committente delle eventuali cause che possono determinare un ritardo rispetto ai termini pattuiti per le consegne. In tali casi verrà concordato fra le parti altro termine di consegna.

### **Art. 3 – Prezzo**

I prezzi di tintura e stampa sono calcolati sulla quantità fornita dal committente.

### **Art. 4 – Garanzie**

Il trasformatore risponde soltanto dei difetti imputabili alle lavorazioni da lui eseguite ammettendo un equo limite di tolleranza, secondo campionatura.

Quando nella pezza, o nel filato, consegnati al committente sia riconosciuta l'esistenza di strappi, buchi o guasti dei quali sia responsabile il trasformatore, viene concesso al committente un abbuono proporzionale all'entità del danno in rapporto al costo del prodotto o la facoltà al trasformatore di sostituire la merce danneggiata a proprie spese.

### **Art. 5 – Termini per la denuncia dei vizi**

I difetti dei materiali quali strappi, buchi, guasti, devono essere segnalati dal trasformatore al committente in forma scritta.

Tutti i reclami, quando riguardino difetti apparenti, devono, comunque, essere proposti e visionati prima che il tessuto o il filato abbiano subito lavorazioni ulteriori.

Se la merce è spedita direttamente all'estero dal trasformatore per ordine del committente, il trasformatore offre al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire l'offerta verifica, ogni responsabilità del trasformatore viene meno all'atto della consegna della merce al vettore rispetto ai vizi apparenti.

### **Art. 6 – Accorciamento ed allungamento delle pezze**

L'accorciamento e/o l'allungamento delle pezze in conto lavorazione viene calcolato in base ai metri delle medesime allo stato greggio, e la lavorazione viene eseguita nella misura richiesta con un margine fra minimo e massimo oscillante con una tolleranza del 2%, salvo diversi accordi tra le parti.

### **Art. 7 – Solidità del colore**

La tintura e la stampa vengono eseguite secondo i titoli di solidità stabiliti dal committente.

Solidità particolari per usi specifici vengono garantite solo su espressa richiesta.

### **Art. 8 – Disegni**

I disegni che vengono affidati dal committente allo stampatore per la riproduzione di stampa sono ricevuti senza responsabilità verso terzi per quanto concerne l'originalità, la priorità ed il diritto esclusivo.

Lo stampatore è però responsabile per eventuali abusi.

### **Art. 9 – Quadri e cilindri per la stampa**

Se i quadri vengono forniti dal committente rimangono di sua proprietà e non possono essere usati per altri committenti.

Se il committente intende conservarli, o ritira il quadro dal domicilio dello stampatore oppure paga al medesimo un compenso di custodia.

Se i quadri o i cilindri per la stampa vengono forniti dallo stampatore, rimangono di proprietà di quest'ultimo.

Il committente ha diritto alla conservazione, a cura dello stampatore del quadro e del cilindro per 24 mesi, a far tempo dalla consegna.

Lo stampatore, alla scadenza dei termini, avverte il committente e questi ha facoltà di rinnovare il periodo di conservazione dietro pagamento del relativo compenso da concordare tra le parti o decidere l'eventuale destinazione.

### **Art. 10 – Misure delle pezze**

La lunghezza delle pezze è in linea di massima di m 30 con altezza di cm. 280 e di m.50 con altezza di cm.140.

## **CAPO III**

### **Lavori di imbiancatura, verniciatura, stuccatura nell'edilizia**

#### **Sezione I<sup>^</sup>**

##### **Art. 1 – Principi generali**

Le attività di pitturazione, restauro conservativo degli intonaci esterno ed interno, rivestimenti plastici continui, stuccatura e decorazioni sono sottoposte ai seguenti principi generali:

- a) I locali e i manufatti su cui saranno effettuate dette opere, dovranno essere consegnati dalla ditta esecutrice finiti a regola d'arte ed esenti da difetti strumentali che pregiudichino la riuscita dei lavori;
- b) I manufatti e le superfici sui quali dovrà essere effettuato l'intervento saranno nel limite del possibile privi di accessori o elementi non strettamente indispensabili;

Il committente rimborsa le maggiori spese sostenute dalla ditta esecutrice per le lavorazioni eseguite in orario non ordinario, se da lui richiesto.

##### **Art. 2 - Preventivi**

Prima di assumere i lavori si procede, previo sopralluogo, alla redazione di un preventivo che può essere:

- a) ad unità di misura con prezzo unitario, con la sola dettagliata specificazione delle lavorazioni da eseguire, utilizzando il "sistema di misurazione" di cui all'art.11 e seguenti;
- b) forfetario o a corpo con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguire;
- c) le opere che per loro natura non si possono forfettizzare o valutare a misura, vanno conteggiate in economia.

Nel caso in cui la ditta esecutrice esegua su richiesta del committente, per la redazione del preventivo, rilievi sulle quantità e campionature di tinta, e il lavoro non venga alla stessa assegnato, il committente rimborserà le spese sostenute, conteggiate in economia.

### **Art. 3 - Oneri**

In relazione ai lavori da eseguire, gli oneri, salvo pattuizione contraria, sono così individuati:

A carico del committente

- a) l'eventuale imposta di registrazione del contratto d'appalto;
- b) le tasse, imposte e diritti di qualsiasi altra natura occorrenti per l'esecuzione dei lavori, comprese le tasse e le imposte per l'impianto dei ponteggi, per gli allacciamenti per la fornitura dei materiali, acqua potabile energia elettrica illuminazione e forza motrice d'aria compressa per particolari operazioni;
- c) la rimozione dei manufatti, degli accessori non oggetto delle opere previste, e la protezione di mobili, pavimenti, battiscopa e infissi;
- d) lo sgombero e l'accantonamento dai locali di tutto il materiale che possa intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa;
- e) i ritocchi o i rappezzi e le riparazioni rese necessarie da cause non imputabili alla ditta esecutrice;
- f) i permessi per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione dei ponteggi;
- g) i permessi del Comune per svolgere i lavori;
- h) i costi derivanti dalla predisposizione del piano di sicurezza del cantiere;
- i) i ponteggi necessari per l'esecuzione dei lavori oltre i quattro metri d'altezza.

A carico della ditta esecutrice

- a) la fornitura di tutti i materiali necessari ad una o più delle opere specifiche, siano essi assimilati, sussidiari ed ausiliari;
- b) la fornitura della mano d'opera ed oneri conseguenti e la relativa assistenza tecnica;
- c) la fornitura di attrezzi ed utensili necessari per il compimento a regola d'arte dei distinti lavori;
- d) i ponteggi necessari per l'esecuzione dei lavori sino a quattro metri d'altezza;
- e) evacuazione e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e delle scorie di qualunque genere.

#### **Art. 4 – Contabilizzazione dei lavori**

La contabilità dei lavori sarà eseguita:

- a) per i lavori di durata inferiore a 30 giorni al termine dei lavori;
- b) per i lavori di durata superiori a 30 giorni:

- ogni fine mese per la stesura degli stati di avanzamento;
- entro 30 giorni dalla fine dei lavori per lo stato finale.

La contabilità verrà eseguita di norma in contraddittorio con il committente e la direzione dei lavori preventivamente avvertita.

In caso di assenza delle stesse, provvederà unilateralmente l'impresa appaltatrice che la notificherà al committente.

Nella contabilità degli stati di avanzamento saranno conteggiati:

- le lavorazioni in corso d'opera;
- le lavorazioni ultimate;
- le economie eseguite.

#### **Art. 5 - Pagamenti**

Ove non specificato diversamente i pagamenti sono stabiliti come segue:

- a) a presentazione fattura alla fine lavori, per i lavori che vengono ultimati entro 30 giorni decorrenti dall'inizio dei lavori;

- b) a presentazione di stato di avanzamento lavori mensili, se i lavori si propongono per periodi superiori a 30 giorni decorrenti dall'inizio dei lavori;
- c) le eventuali trattenute a garanzia dei lavori, possono variare dal 5 al 10% dell'importo netto degli stessi e non saranno in alcun caso trattenute oltre il periodo massimo di 6 mesi dall'ultimazione delle singole opere. Tale periodo potrà variare a seconda del tipo di opera effettuata.

#### **Art. 6 – Operazioni di ricognizione e di controllo**

Le principali caratteristiche delle varie operazioni di ricognizione e controllo sono le seguenti:

- a) ricognizione preliminare - viene effettuata prima dell'inizio dei lavori per avere il quadro completo dello stato delle superfici e dei supporti onde stabilire il ciclo di lavorazione più adeguato;
- b) ricognizione durante i lavori - ha lo scopo di controllare sia la rispondenza ai campioni delle tecniche di lavorazione e dei prodotti vernicianti impiegati ed inoltre gli spessori ad umido ed il numero delle mani che compongono il ciclo di verniciatura;
- c) ricognizione alla fine dei lavori - in cui si constata la rispondenza dei sistemi di pitturazione nei confronti dei cicli e delle superfici campione.

La ricognizione deve aver luogo entro 30 giorni dal termine del tempo di essiccazione dell'ultimo strato di pittura, termine che stabilisce inequivocabilmente la fine dei lavori di pitturazione.

Tale periodo decorre dall'ultimazione dei lavori anche nel caso in cui la ricognizione da parte del Committente avvenisse in data posteriore a quella precedentemente indicata.

Per ogni tipo di ricognizione svolta verrà redatto apposito verbale.

- d) Controlli periodici – in cui si constata la permanenza delle condizioni del rivestimento di pitturazione al fine di predisporre quegli interventi che si ritenessero necessari per garantire l'integrità dello stesso e la sua funzione protettiva.

Alla fine delle operazioni di ricognizione di controllo verrà effettuato il collaudo definitivo, che si propone di constatare che la superficie delle varie pellicole sia analoga

a quella delle superfici campione e che non presenti difetti anomali, quali bolle, screpolature o distacchi.

#### **Art. 7 – Spese delle ricognizioni**

Le spese di ricognizione e controllo saranno previste espressamente dal contratto, sia come numero che come entità.

Le relative spese sono a carico dell'appaltatore, se espressamente previste nel Contratto d'Appalto.

Le spese delle operazioni di controllo non previste espressamente nel contratto d'appalto sono a carico:

a) dell'appaltatore se il controllo è favorevole al committente  
del committente se il controllo è a favore dell'appaltatore.

#### **Art. 8 – Imprevisti in corso d'opera**

La risoluzione di eventuali imprevisti che si verificassero durante l'esecuzione dei lavori sarà concordata fra le parti firmatarie del capitolato d'appalto.

### **Sezione II<sup>^</sup> -**

#### **Art. 9 – Metodo di misurazione**

In linea generale le misurazioni sono effettuate secondo criteri geometrici, con le precisazioni, eccezioni e criteri particolari sotto indicati. I lavori di piccola entità, salvo patto contrario, non saranno valutati a misura, ma in economia.

I lavori in economia saranno computati in base al tempo di effettivo lavoro; nel caso che siano di breve durata, saranno computati anche i tempi di spostamento dalla sede dell'appaltatore o da altro suo cantiere o luogo di lavoro, e viceversa. Sarà anche computato il costo di trasporto dei materiali e attrezzature occorrenti.

#### **Art. 10 – Pitturazione di agglomerati edili interni**

a) Le pitturazioni eseguite con tinta a calce, biancone e colla, tempera e pitture emulsionate sulle superfici di locali in genere, verranno misurate in base alla loro

superficie sviluppata con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori ai mq:4.

b) Le pitturazioni eseguite con ogni altro tipo di prodotto verniciante sulle superfici di locali in genere, verranno misurate in base alla loro superficie sviluppata con criteri geometrici con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a 1 mq.

c) Le pitturazioni eseguite con tinta a calce, biancone e colla, tempera, nonché con ogni tipo di prodotto verniciante sulle superfici di vani scale e androni, verranno misurate in base alla loro superficie sviluppata con criteri geometrici, senza alcuna deduzione dei vani e vuoti di qualsiasi grandezza.

Sottorampe, sottopiani, sottoripiani, limoni, frontali, verranno misurati a parte in base alla loro superficie sviluppata, maggiorata con coefficiente 1,5.

d) Zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, saranno misurate a parte a metro lineare, secondo lo sviluppo della loro linea più lunga.

e) La superficie in agglomerati edili di un locale pitturato con materiali di finitura di più famiglie, sarà maggiorata in base al sistema convenzionale di coefficienti sottoindicati:

per più di un materiale di finitura: coefficiente 1,20;

per più di due materiali di finitura: coefficienti 1,40;

per ogni materiale di finitura in più oltre ai primi tre, il coefficiente di 1,40 sarà maggiorato di 0,50 ogni materiale di finitura aggiunto.

f) La superficie in agglomerati edili di un locale pitturato con materiali di finitura di più colori, o tinte, verrà maggiorata in base al sistema convenzionale di coefficienti sottoindicati:

per più di un colore o tinta: coefficiente 1,20;  
per più di due colori o tinte: coefficiente 1,40;  
per ogni colore o tinta in più oltre ai primi tre, il coefficiente di 1,40 sarà maggiorato di 0,50 ogni colore e tinte aggiunti.

#### **Art. 11 – Pitturazione di agglomerati edili esterni**

a) Le pitturazioni eseguite con ogni tipo di prodotto verniciante su superficie esterne in genere, verranno misurate in base alla loro superficie sviluppata con criteri geometrici, tenendo conto della massima altezza e massima larghezza, senza alcuna deduzione dei vani e vuoti di qualsiasi grandezza.

Gronde, sottogronde, fasce marcapiano, risvolti, spallette, architravi, pilastri, lesene, parapetti, sottobalconi, frontali e qualsiasi parte aggettante o in rilievo saranno misurati a parte.

b) Zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, saranno misurate a parte a metro lineare, secondo lo sviluppo della loro linea più lunga.

#### **Art. 12 – Pitturazione di manufatti in legno, metalli ferrosi e non ferrosi.**

La pitturazione di tali opere sarà misurata calcolando con criteri geometrici la loro massima superficie, la quale verrà maggiorata in relazione alla complessità e difficoltà della esecuzione, in base al sistema convenzionale di coefficienti sotto indicati:

1) griglie, persiane, tapparelle ed avvolgibili, serrande metalliche in lamiera stampata o ondulata: pitturati dalle due parti, misurate anche le parti non in vista;...  
coefficiente 3

2) Cancelli articolati, griglie di intercapedine, grigliati e similari, serrande a giorno: pitturati dalle due parti, misurate anche le parti non in vista;...coefficiente 4

3) Guide, apparecchi a sporgere, tiranti, sostegni, zanche, piastre ed altri accessori: verranno misurati a parte dell'oggetto a cui sono sussidiari, a metro lineare secondo la linea più lunga o conteggiati a numero;

4) Antiporte, portine piene, impennate (fodrate o tamburate) ante a scuro non vetrate; pitturate da una sola parte;...coefficiente 1

Le sporgenze, rientranze, sagomature, battute, modanature, e risvolti di spessore superiore a cm.2, verranno sviluppati a parte;

5) Antiporte, portine impennate a vetro con un solo scomparto vuoto per ogni facciata: pitturate da una sola parte;...coefficiente 1

6) Antiporte, portine impennate a vetro con due scomparti vuoti per ogni facciata: pitturate da una sola parte;...coefficiente 1,25

7) Antiporte, portine, impennate a vetro con più di due scomparti vuoti per ogni facciata: pitturate da una sola parte;...coefficiente 1,50

8) Vetture, impennate a vetro, di tipo fisso e con un solo scomparto vuoto per ogni facciata: pitturate da una sola parte;...coefficiente 0,75

9) Vetture, impennate a vetro, del tipo con portina d'accesso o con sopra-luce mobile: pitturate da una sola parte;... coefficiente 1

10) Serramenti di finestra normali fissi, in metallo, a vetro con un solo scomparto vuoto, sopra-luci, cartelle a vetro: pitturati da una sola parte;...coefficiente 0,50

11) Serramenti di finestra normale fissi, in metallo, a vetro con due o più scomparti vuoti: pitturati da una sola parte;...coefficiente 0,75

12) Serramenti di finestra c.s., ma apribili (anche solo in parte) sia a libro che a Wasistas, pitturati da una sola parte;...coefficiente 1

13) Finestre normali fisse in legno, sopraluci, cartelle a vetri, pitturate da una sola parte;...coefficiente 0,75

14) Finestre normali o a balcone a due battenti, finestre a bilico o a ghigliottina: pitturate da una sola parte;...coefficiente 1

Telai ed accessori sviluppati a parte;

15) Finestre c.s., ma con più di due battenti o scomparti: pitturate da una sola parte;...coefficiente 1,25

Telai ed accessori sviluppati a parte;

16) Per le finestre a doppio vetro, i coefficienti sopradescritti verranno raddoppiati;

17) Stipiti, controstipiti, stipitoni, telai di finestra od altro, scossini, davanzali, bussole, cielini, cassonetti, imbotti, cassoncini laterali di finestre: verranno misurati a parte calcolando la superficie massima sviluppata;...coefficiente 2

18) Perlinature e similari pitturate da una sola parte, senza sviluppo delle scanalature;...coefficiente 1,50

19) Recinzioni, parapetti, inferriate, divisori; di tipo liscio e semplice, di struttura leggera: con profilati tondi di interasse 8 10 cm: pitturati dalle due parti;...coefficiente 1,50

20) Cancelli semplici, cancellate, parapetti, inferriate, divisori di tipo lavorato in modo lineare e leggero: pitturati dalle due parti;...coefficiente 2

21) Idem c.s. ma in struttura pesante di tipo lavorato con ornati: pitturati dalle due parti;...coefficiente 3 o più

22) Reti metalliche di qualunque maglia, lamiere stirate: pitturate dalle due parti;...coefficiente 3

- 23) Lucernari e velari, chiassileria: pitturati dalle due parti;...coefficiente 2
- 24) Elementi di calorifero comuni, superficie della maggior proiezione di ciascun elemento;...coefficiente 3
- 25) Termoconvettori, elementi scaldanti speciali, tubi alettati di riscaldamento: superficie completamente sviluppata;...coefficiente 2
- 26) Zanche, mensole di sostegno, allacciamenti ed accessori per calorifero e termoconvettori saranno conteggiati a parte a numero;
- 27) Le tubazioni in genere, cordonature, paraspigoli, aste, bacchette ed oggetti simili fino a cm.15 di diametro, verranno misurati a ml. secondo la linea più lunga;
- 28) Idem c.s., ma con un diametro oltre i cm. 15, verranno misurati a mq: sviluppando la superficie effettiva;...coefficiente 1,25
- 29) Valvole, saracinesche e apparecchi di piccole dimensioni relative alle tubazioni di cui sopra, saranno misurati secondo lo sviluppo effettivo della superficie del parallelepipedo circoscritto agli apparecchi stessi e moltiplicata per i coefficienti sottoindicati:
- per parallelepipedi aventi la superficie della faccia maggiore, uguale o superiore a mq:1;...coefficiente 1
  - per parallelepipedi aventi la superficie della faccia maggiore da mq:1 a mq:0,50;...coefficiente 1,5
  - per parallelepipedi aventi la superficie della faccia maggiore da mq:0,49 a mq:0,20;...coefficiente 2
  - per parallelepipedi aventi la superficie della faccia maggiore inferiore a mq:0,19;...coefficiente 4
- 30) Scossaline, converse, copertine, canali di gronda, ecc. pitturati da una sola parte;...coefficiente 1,50

31) Interruttori, prese, cassette di derivazione, cassette di scarico, mensole, zanche, bocchette, immondezzai, cassette antincendio ed in genere manufatti di piccole dimensioni: conteggiati a numero;

32) Carpenteria e strutture metalliche in genere, superficie effettiva, senza deduzione delle parti combacianti; ..... coefficiente 2

33) Qualora un manufatto venga pitturato con materiali di finitura di più colori o tinte, i coefficienti convenzionati sopra riportati saranno aumentati per ogni colore aggiunto al primo;

34) Profilature, filettature, campiture, verranno conteggiate a parte a ml.

#### **Art. 13 – Ponteggi e noli**

1) Le scale e i ponteggi di servizio per lavori da eseguire all'interno fino a 4 metri di altezza dal suolo e in condizioni normali, si intendono compensati nel prezzo delle relative lavorazioni e non sono quindi oggetto di misurazione.

2) Le scale e i ponteggi di servizio per lavori da eseguire all'interno oltre i 4 metri di altezza dal suolo e in condizioni non normali (ponteggi speciali; per l'esecuzione di lavori disagiati; in condizioni di pericolosità o difficile accessibilità; su opere di precaria esecuzione o stabilità), e per lavori da eseguire all'esterno: saranno compensati:

- a corpo
- oppure con un sovrapprezzo sulle lavorazioni interessate, senza calcolo della superficie servita o meno dal ponteggio
- oppure con un prezzo unitario del ponteggio da calcolare sulla superficie resa accessibile dal ponteggio, misurata con criteri geometrici tenendo conto della

massima altezza e della massima larghezza, senza alcuna deduzione di vani e vuoti di qualsiasi grandezza.

3) I noli di attrezzature, di impianti di sabbiatura, di impianti di verniciatura, di impianti di condizionamento, ecc. saranno calcolati ad ore, giorni o periodi più lunghi secondo accordi particolari con il Committente. Di norma sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto, montaggio, smontaggio e ritiro delle attrezzature e impianti.

Sono al contrario escluse le forniture e prestazioni accessorie e sussidiarie, quali: l'operatore, l'aiuto al montaggio e smontaggio, il carburante, i lubrificanti, l'energia elettrica, l'abrasivo, ecc.

## **CAPO IV**

### **Settore artigianale della tappezzeria in stoffa e in pelle**

#### **Art.1 - Preventivi**

Il tappezziere, all'atto della richiesta di imbottiture rigide, a molle o in gomma-piuma, con rivestimento in capecchio o tela bianca, trapuntata o capitonè, o a muro, rileva per iscritto i dati richiesti dal committente (tinte, misure, oggetto da ricoprire, ecc.).

Il tappezziere, prima di eseguire i lavori di ripristino o di rifacimento, se richiesto, presenta il preventivo al committente. Tale preventivo è comprensivo della manodopera, della fornitura della stoffa, delle guarnizioni eventuali e del trasporto dell'oggetto da tappezzare.

#### **Art.2 - Forma del contratto**

Il contratto, normalmente, è verbale.

### **Art.3 - Modalità di misurazione**

La misura della stoffa per tappezzeria a muro va calcolata in metri lineari in ragione dei teli da impiegare in base al perimetro del locale.

Se la stoffa è in tinta unita, l'altezza della parete viene calcolata dal soffitto o dalla imposta stucco fino allo zoccolino, con una maggiorazione di 10 cm. per la quadratura e l'inchiodatura sotto lo zoccolino.

Lo scarto di rapporto tra disegno e disegno, in relazione all'altezza della parete, viene addebitato al committente.

Se la tappezzeria va applicata arricciata, il maggior impiego della stoffa rispetto al perimetro totale, tenuto conto della densità e pesantezza del tessuto, varia dal 15% al 30% ed è a carico del committente.

Nell'applicazione delle guarnizioni va tenuto conto di un 10% in più rispetto alla misura del perimetro ed è a carico del committente.

Per la tappezzeria di mobili in pelle naturale, la misurazione viene fatta tenendo presenti le superfici da ricoprire, calcolate in piedi inglesi oppure in metri quadrati, e lo scarto normale di ogni singolo tipo di pelle adoperato.

### **Art.4 - Imballaggio**

L'imballaggio per il trasporto fuori piazza dei mobili e di quanto è necessario per tappezzare è a carico del committente.

### **Art.5 - Prezzo (calcolo)**

Il prezzo riguardante l'applicazione della tappezzeria viene calcolato con riferimento ai metri lineari, considerato il "vuoto per pieno".

Se il locale presenta dei vuoti (porte o finestre) in più della metà dei metri quadrati della superficie perimetrale, il prezzo viene calcolato col sistema del lavoro in economia.

Ove siano applicate mantovane perimetrali, il maggior lavoro, rispetto a quelli dell'applicazione della tappezzeria, vanno calcolati a parte.

#### **Art.6 - Obblighi del committente e del tappeziere**

Se il lavoro di tappezzeria è eseguito in casa del committente, questi è tenuto a spostare i mobili in modo che il tappeziere possa eseguire il lavoro.

I costi dei ponteggi, sia interni che esterni, se necessari per la posa in opera, sono a carico del committente.

L'eventuale posa di zoccoli sarà addebitata in economia.

#### **Art.7 - Progettazione – Rimborso spese**

Al tappeziere arredatore, qualora questi, su richiesta anche verbale del committente, esegua un progetto corredato da studi, campioni e disegni per l'arredamento di locali, viene riconosciuto il rimborso di spesa per la progettazione qualora il lavoro non venga effettuato.

#### **Art.8 - Pagamento**

Il saldo viene effettuato al ricevimento della fattura.

#### **Art.9 - Lavori effettuati al di fuori del Comune sede dell'impresa**

Per l'esecuzione di lavori effettuati al di fuori del Comune sede dell'impresa, le spese di viaggio, le ore di viaggio, il vitto, l'alloggio e il trasporto di materiale sono a carico del committente che dovrà essere preavvertito all'atto del preventivo.

### **CAPO V**

#### **Tappezzeria in carta da parati**

### **Art. 1 - Preventivo**

Il tappezziere (o il pittore edile) procede alla rilevazione degli elementi necessari alla formulazione del preventivo:

costi: della manodopera, del materiale, della posa in opera, del trasporto del materiale, delle operazioni preparatorie per l'applicazione della carta e degli eventuali ponteggi;

qualità della carta (scelta dai campionari sottoposti dal tappezziere al committente), misure.

### **Art. 2 - Forma e conclusione del contratto**

Il contratto è normalmente verbale e si conclude con l'approvazione del preventivo da parte del committente.

### **Art. 3 - Modalità di misurazione**

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori a 1 mq. sono considerate "vuoto per pieno". Gli "squarci" (o squinci – i tratti di parete, spesso inclinati, ricavati nello spessore della muratura, che raccordano il piano dei serramenti alla superficie delle pareti interni sono chiamati "squarci" o "squinci" se verticali, e "celini", se orizzontali), i rientri e i "celini" sono considerati nella loro superficie effettiva.

Sono qualificate carte superfini: quelle stampate a mano, quelle speciali giapponesi, quelle fabbricate solo su commissioni e quelle similari.

Nei disegni che si ripetono, si intende per "rapporto del disegno" la distanza, nel senso del rotolo o della bobina, che intercorre fra l'inizio di un motivo e l'inizio del motivo susseguente.

Per le carte "superfini" (stampate a mano, fabbricate solo su commissione), per le quali il rapporto del disegno è l'elemento determinante, la misurazione è comprensiva anche dei ritagli inutilizzati per rispettare detto rapporto.

I ritagli e le parti di rotolo non utilizzati dalle carte “superfini” sono a carico del committente e gli sono addebitati al prezzo della carta.

#### **Art. 4 - Requisiti**

L'applicazione della carta deve essere eseguita con la messa a piombo. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura e stacco carta ecc.) è eseguita dal tappezziere/pittore edile il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare.

#### **Art. 5 - Termini di consegna**

Il termine di consegna esposto in preventivo, s'intende indicativo.

#### **Art. 6 - Determinazione del corrispettivo**

Per le lavorazioni di preparazione dei supporti e per l'applicazione di tappezzeria in ambienti aventi superficie trattata inferiore ai mq. 30, sui prezzi viene applicato un aumento del 30% del prezzo complessivo.

La stessa percentuale viene applicata anche per i lavori eseguiti in vani scala, soffitti, bagni e cucine qualunque sia la superficie.

#### **Art. 7 - Pagamento**

Il pagamento è effettuato, normalmente, mediante versamento di un acconto all'atto della conclusione del contratto e dal saldo al termine dei lavori.

#### **Art. 8 - Obblighi del committente**

Il committente è tenuto a ricevere in deposito, in locali di sua scelta, gli attrezzi e i materiali necessari ai lavori di posa in opera e a spostare i mobili in modo che il tappezziere/pittore edile possa eseguire il lavoro.

### **Art. 9 - Lavori effettuati al di fuori del Comune sede dell'impresa**

Per la esecuzione di lavori effettuati al di fuori del Comune sede dell'impresa, le spese di viaggio, le ore di viaggio, il vitto, l'alloggio e il trasporto del materiale sono a carico del committente che dovrà essere preavvertito all'atto del preventivo.

### **Art. 10 - Reclami**

Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente, purché omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

### **Art. 11 - Modifiche del committente ( dopo la conclusione del contratto)**

Qualora, dopo la conclusione del contratto, il committente intenda sostituire altre carte diverse da quelle "superfini" da lui ordinate e già acquistate dal tappezziere/pittore edile, queste ultime rimangono a carico del committente stesso al prezzo al netto del costo della posa in opera.

## **CAPO VI**

### **Settore artigianale per la confezione e l'applicazione dei tendaggi**

#### **Art. 1 - Preventivi**

Il tappezziere all'atto della richiesta della confezione e della posa in opera di tendaggi, con o senza fornitura della stoffa, rileva per iscritto tutti gli elementi necessari (misure, locale da arredare, accessori da installare, ecc) richiesti dal committente.

Il tappezziere che esegue il tendaggio, prima di iniziare i lavori, se richiesto, presenta un preventivo di massima che comprende l'importo della mano d'opera, degli accessori, del trasporto, se viene fornito, anche il prezzo del tessuto.

#### **Art. 2 - Forma del contratto**

Il contratto, normalmente, è verbale.

### **Art. 3 - Modalità di misurazione**

Quando l'opera è prestata con fornitura della stoffa, questa è misurata a metro lineare.

Lo scarto di rapporto tra disegno e disegno, in relazione all'altezza della finestra, viene addebitato al committente.

### **Art. 4 - Prezzo**

Il prezzo è comprensivo del costo di trasporto del materiale e del personale, computando il tempo impiegato dalla partenza dal laboratorio al recapito di lavoro e viceversa.

### **Art. 5 - Obblighi del committente**

I costi degli eventuali ponteggi sono a carico del committente.

## **CAPO VII**

### **Lavori artigianali di materasseria**

#### **Art. 1 - Preventivo**

Il preventivo che il materassaio redige, se richiesto, all'atto dell'ordinazione di un lavoro di materasseria (materasso, guanciaie, lavori di imbottitura non applicati a mobili, materassini per esercizi sportivi, manufatti per ortopedia et similia), sulla base delle istruzioni ricevute dal committente (scelta del materiale e misure), comprende il prezzo della cardatura del materiale nuovo da aggiungere e della ricardatura del materiale usato precedentemente non lavorato o semilavorato.

#### **Art. 2 - Forma del contratto**

La conclusione del contratto è verbale.

### **Art. 3 - Lavorazione**

La confezione di un manufatto di materasseria si attua previa cardatura del materiale di imbottitura. Per l'aggiunta o la sostituzione del materiale di imbottitura che si rendessero necessarie durante l'operazione di rifacimento, occorre il preventivo consenso del committente. Il manufatto di materasseria, ove venga rinnovata la fodera, deve essere confezionato e ricomposto nella forma e nelle misure originali.

Se le misure non vengono date dal cliente, il materassaio si deve attenere alle misure del piano interno del letto.

### **Art. 4 - Tolleranze**

Nella confezione dei manufatti per materasseria è riconosciuto un calo di peso sino al 5% rispetto al peso originario della lana e del crine animale sani e mercantili, consegnati dal committente.

Il materassaio non risponde del calo dipendente dalla lavatura del materiale di imbottitura in genere.

### **Art. 5 - Prezzo**

Il prezzo, in difetto di un preventivo, viene determinato con riferimento ad ogni unità e comprende: la confezione, il trasporto del materiale e degli attrezzi, il costo del materiale eventualmente aggiunto o sostituito, la eventuale cardatura del materiale nuovo o la ricardatura del materiale usato precedentemente non lavorato o semilavorato o lavato.

### **Art. 6 - Pagamento**

Il pagamento si effettua alla consegna dei manufatti.

## **CAPO VIII**

### **Riparazione di apparecchi radio, televisori, registratori e apparecchi elettrici in genere**

#### **Art. 1 - Ordinazione o prenotazione**

La riparazione delle apparecchiature prende avvio:

- con la consegna delle stesse da parte del committente presso il riparatore;
- con il ritiro a casa del committente da parte del riparatore nel caso di apparecchi non facilmente trasportabili. Per il servizio di ritiro e consegna, si veda l'art. 7 sul trasporto;
- con il sopralluogo da parte del tecnico incaricato, che implica un diritto di chiamata.

#### **Art. 2 - Preventivi**

Accertata l'entità del guasto, il riparatore comunica verbalmente al committente il preventivo. Al di sotto di una certa soglia, il cui valore è esposto presso il laboratorio o comunicato al committente, il preventivo è fissato forfetariamente.

Oltre il valore della soglia il riparatore, accertata l'entità del guasto, comunica verbalmente o per iscritto al committente il preventivo.

#### **Art. 3 - Forma e conclusione del contratto**

Si procede alla riparazione dopo l'accettazione verbale del preventivo. Se la riparazione è di particolare entità, l'accettazione può essere fatta in forma scritta.

Le spese di accesso del tecnico (diritto di chiamata) sono a carico del committente.

La forma del contratto è verbale.

#### **Art. 4 - Requisiti della riparazione**

Al momento della riconsegna la riparazione si intende effettuata correttamente se l'apparecchio, allacciato all'impianto del committente, presunto efficiente, sia funzionante, tenuto conto dell'eventuale stato di usura.

I pezzi di ricambio devono essere compatibili con l'apparecchio in riparazione e certificati in base alle specifiche norme di sicurezza.

#### **Art. 5 Deposito**

Il deposito degli apparecchi presso il laboratorio di riparazione è garantito da eventuali furti, danni, incendio, limitatamente al valore venale del tipo di apparecchio, dedotta la percentuale di vetustà ricavabile dal tipo e modello di apparecchio stesso.

#### **Art. 6 - Consegna**

La consegna dell'apparecchio riparato avviene con il ritiro da parte del committente presso il laboratorio del riparatore.

Per apparecchi di grandi dimensioni la consegna avviene al domicilio del committente.

#### **Art. 7 - Trasporto**

Le spese di trasporto, qualora necessarie, sono a carico del committente (ritiro e consegna).

Il rischio e il facchinaggio per il ritiro e per la consegna su piazza sono a carico del riparatore.

#### **Art. 8- Pagamento**

Il corrispettivo dovuto viene pagato dal committente all'atto della consegna dell'apparecchio riparato.

#### **Art. 9 - Garanzia**

La garanzia della riparazione riguarda l'intervento effettuato dal riparatore sul difetto dichiarato dal cliente. Normalmente la garanzia sulla riparazione ha validità di tre mesi.

### **CAPO IX**

#### **Fornitura e posa in opera di impianti tecnologici, idraulici, elettrici e speciali**

### **Art. 1- Preventivi e progetti**

Le installazioni di impianti avvengono in base a progetti, ove necessari, e in base a preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi complessivi dei materiali e della posa in opera.

Tali progetti o preventivi sono predisposti da tecnici iscritti negli Albi e Ruoli professionali e da aziende installatrici iscritte negli albi di qualificazione, secondo le norme UNI -C.E.I..

Dai predetti preventivi o progetti sono esclusi, o separatamente evidenziati:

- a) tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, ecc. e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all'impianto;
- b) le spese per l'eventuale registrazione del contratto;
- c) le spese relative agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Per lavori che richiedono l'intervento di più imprese, è fatta salva la possibilità di pattuire un prezzo "chiavi in mano", inclusivo cioè di tutte le opere di base ed accessorie all'installazione.

### **Art. 2 - Prezzi**

Nei lavori di impianti anche se il prezzo sia pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle opere di allacciamento alle società erogatrici e relativi oneri dei singoli impianti, queste sono a carico del committente.

Dal prezzo preventivato a forfait sono esclusi fornitura, posa in opera, collegamento di tutti gli apparecchi utilizzatori.

### **Art.3 - Conferma d'ordine**

Nel caso di conferma d'ordine effettuata verbalmente, l'inizio non contestato dell'esecuzione dei lavori, implica accettazione dell'offerta.

### **Art. 4 - Liquidazione assistenza muraria**

Il compenso riguardante l'assistenza muraria per l'installazione dell'impianto viene generalmente liquidato dal committente a percentuale sui lavori effettuati.

## **Art. 5 - Collaudi**

Il collaudo viene effettuato conformemente alle disposizioni di legge vigenti e in riferimento alla specificità dell'impianto realizzato.

## **CAPO X**

### **Opere di lattoniere**

#### **Art. 1 - Ordinazione**

L'ordinazione è di norma scritta.

#### **Art. 2 - Preventivo**

Il preventivo del lattoniere, di norma redatto per iscritto, comprende la descrizione dei lavori, l'indicazione dei materiali da impiegare e delle unità di misura espresse in chilogrammi o in metri lineari o quadrati, modi e termini di pagamento e termini di consegna.

#### **Art. 3 - Conclusione del contratto**

Non sono stati rilevati usi.

#### **Art. 4 - Modo di misurazione**

Per i materiali lavorati forniti a piè d'opera, il computo delle opere viene effettuato con lo stesso metodo di misura definito in sede di preventivo, oppure a numero senza gli sfridi e senza deduzioni di fori inferiori a mq 0,50.

La misurazione per il computo delle opere comprensive di posa viene effettuato a metro lineare o quadrato, rispettivamente sulla lunghezza o superficie risultante dopo l'avvenuta posa, senza tenere conto di sovrapposizioni e sfridi, che si intendono compensati nei relativi prezzi; non sono dedotti fori inferiori a mq 0,50.

#### **Art. 5 - Prezzi**

I prezzi comprensivi di posa in opera non includono le opere murarie, il sollevamento dei materiali, il noleggio, l'impianto di ponteggi e di scale aeree.

**Sez. I Contratti di Albergo**

**Art. 1 - Ordinazione**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

**Art. 2 - Prenotazione di camera**

Il cliente che prenota con arrivo garantito (con fax, carta di credito, versamento di caparra) ha diritto al mantenimento della camera fino alle ore 12 del giorno successivo.

Il cliente che prenota con altro mezzo ha diritto al mantenimento della camera sino alle ore 16 del giorno stabilito.

In ogni caso la prenotazione deve indicare il giorno e l'ora presumibile di arrivo, oltre che la durata della permanenza.

**Art. 3 - Condizioni e durata del contratto**

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata.

La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità.

La camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo e deve essere liberata entro le 12 del giorno di partenza.

Qualora, per causa indipendente dalla propria volontà, l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, deve proporre al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo di tre giorni, salvo i casi di colpa attribuiti all'albergatore o ai suoi preposti.

Il cliente che voglia prendere possesso della camera prima delle ore 12 può essere tenuto a corrispondere il prezzo anche della notte precedente, previa informazione all'atto della prenotazione.

#### **Art. 4 - Prestazione di servizi extra**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati), della radio e filodiffusione, della TV e delle attrezzature di pertinenza della camera ai sensi della Legge Regionale vigente, laddove facenti parte dell'attrezzatura prevista dalla classificazione di riferimento.

Se apparecchiature vengono messe a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato. Sono soggetti a supplemento i parcheggi custoditi o recintati e le autorimesse.

#### **Art. 5 - Accettazione, permanenza, danni relativi ad animali**

L'ammissione di animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore.

In caso di accettazione l'eventuale supplemento viene previamente concordato tra le parti.

Il cliente deve custodire l'animale accettato in maniera tale da non recare molestie o danni a persone o cose.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo, ad eccezione dei cani accompagnatori dei non vedenti.

#### **Art. 6 - Prenotazione di camera a mezzo agenzie di viaggio**

Gli albergatori che accettano prenotazioni a mezzo agenzie di viaggio usano corrispondere alle stesse una commissione.

### **Art. 7 - Prezzi delle camere**

All'atto della prenotazione il cliente è tenuto ad informarsi sul prezzo della camera che dovrà corrispondere a quello esposto nella camera, salvo eventuali sconti da praticare per convenzioni stipulate tra l'albergatore ed Enti vari, da comunicarsi all'atto della prenotazione.

### **Art. 8 - Prezzo per letto aggiunto**

Se, a richiesta del cliente, in una camera doppia viene aggiunto un terzo letto, il prezzo potrà maggiorarsi in misura non superiore del 35% del prezzo della camera stessa.

### **Art. 9 - Camera doppia uso singola**

Il prezzo di una camera a due letti assegnata a una persona non può superare quello della camera singola, salvo espressa richiesta della camera a due letti fatta dal cliente, e quindi non assegnata dall'albergatore perché privo di camere singole, ma per espressa volontà del cliente.

Nessun supplemento viene corrisposto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

### **Art. 10 - Caparra**

L'albergatore potrà subordinare l'accettazione della prenotazione della camera o di altri servizi al versamento anticipato di una somma (caparra, deposito di garanzia, o garanzia a mezzo carta di credito, in questo caso per iscritto).

Se l'albergatore ha chiesto il versamento anticipato o la garanzia a mezzo carta di credito, la conclusione del contratto d'albergo non diverrà definitiva che al momento del versamento della somma richiesta o con l'esibizione della prova che il versamento è stato effettuato.

L'albergatore deve dare comunicazione del ricevimento della somma richiesta entro le 24 ore del giorno successivo al ricevimento.

### **Art. 11 - Pagamento dei conti**

I conti sono saldati dai clienti alla loro presentazione.

I pagamenti devono essere effettuati in moneta nazionale o, se in valuta estera, al corso del giorno esistente sulla piazza, decurtando le commissioni bancarie.

Gli assegni di conto corrente e i buoni di agenzia di viaggio non saranno accettati senza le garanzie d'uso.

È facoltà dell'albergatore non accettare buoni di agenzie di viaggio o assegni se non preventivamente concordato.

### **Art. 12 - Risoluzione del contratto**

L'albergatore ha diritto alla risoluzione del contratto:

- quando il cliente annunzi con anticipo di dover partire prima del giorno stabilito;
- in caso di mancato arrivo del cliente entro i termini previsti dal contratto senza che il cliente stesso dia notizia circa il suo ritardo;
- quando si manifestino malattie contagiose, sia del cliente che delle persone che si trovano con lui;
- quando il cliente non paghi il conto il giorno successivo alla presentazione.

Il cliente ha diritto alla risoluzione del contratto quando l'albergatore non abbia provveduto a mettere a disposizione del cliente quanto preventivamente concordato.

Salvo condizioni diverse, previste da contratti particolari, o tra le parti per iscritto, i termini minimi che debbono essere rispettati dal cliente, privato o agente di viaggio, per notificare l'annullamento all'albergatore sono:

- negli alberghi ad apertura stagionale durante l'alta stagione, 30 gg. prima della data di arrivo; durante la bassa stagione, 14 gg. prima della data di arrivo;
- in tutti gli alberghi, 3 gg. prima della data di arrivo.

Nel caso di recesso anticipato si veda l'art.3.

### **Art. 13 - Pensione**

La pensione è una convenzione tra il cliente e l'amministrazione dell'albergo per l'alloggio e i pasti dietro corresponsione di un prezzo convenuto.

La pensione completa consiste in pernottamento, prima colazione, pranzo e cena e inizia con il primo pasto consumato il giorno dell'arrivo; i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo, gli saranno forniti, senza pagamento di prezzo, il giorno della sua partenza. La mezza pensione consiste in pernottamento e somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena.

I pasti dovranno essere, di regola, consumati nei locali e nelle ore indicate dall'albergatore.

Quelli consumati in altre ore o in altri locali danno diritto all'albergatore di richiedere un supplemento.

Non sono accordate riduzioni a clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo, salvo diversa pattuizione.

Non sono compresi nel prezzo di pensione: i vini, le bevande, caffè, liquori, consumati durante i pasti.

Quando il cliente ritardi l'arrivo o anticipi la partenza, a meno che costretto da cause di forza maggiore, è tenuto a corrispondere all'albergatore il solo prezzo della camera per i giorni previsti dal contratto.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni che dormono nella stessa camera di due adulti viene previamente concordato uno sconto di almeno il 30% sul prezzo della pensione completa.

### **Art. 14 - Oggetti dimenticati**

L'albergatore è tenuto a conservare gli oggetti dimenticati dai clienti per un massimo di novanta giorni.

### **Art. 15 - Periodi di stagione**

Nelle località ove sia d'uso praticare prezzi diversi, a seconda delle stagioni (alta, media, bassa), l'albergatore, previa comunicazione al cliente, può praticare i prezzi massimi anche in periodi non compresi nell'alta stagione, quando concorrano particolari circostanze: ponti, festività, ecc., tali da conferire a questi periodi caratteristiche di alta stagione.

#### **Art. 16 - Decessi in albergo**

I familiari, parenti, e/o successori di un cliente deceduto in albergo sono tenuti al rispetto delle clausole contrattuali in essere con il cliente.

L'albergatore può chiedere che il trasporto della salma alla camera mortuaria sia effettuato nottetempo.

### **Sez. II Agenzie di Viaggio**

#### **Art. 17 - Prenotazioni e competenze**

All'agenzia di viaggio che effettua la prenotazione gli alberghi sogliono corrispondere una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato direttamente dal cliente la commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'albergatore previa presentazione di fattura.

Qualora il pagamento venga effettuato dall'agenzia di viaggio la commissione può essere trattenuta contestualmente al saldo dei servizi erogati.

La commissione può essere pattuita precedentemente tra le parti e qualora non vi fossero particolari accordi la commissione d'uso per le prenotazioni individuali è del 10% Iva inclusa.

#### **Art. 18 - Prenotazioni per gruppi di clienti**

Ai fini della prenotazione si intende per gruppo di clienti un numero minimo di 15 persone, considerato come unica entità sia dall'agente, sia dall'albergatore.

Al di sotto di questo numero il gruppo è considerato come insieme di clienti singoli.

Se il numero si riduce dopo la prenotazione, così che il gruppo risulti composto da meno di 15 persone, l'albergatore e l'agente sogliono chiarire se questo nuovo numero possa considerarsi ancora come gruppo.

### **Sez. III Residenze Turistiche Alberghiere R.T.A.**

#### **Art. 19 - Ammissione alle residenze turistiche alberghiere R.T.A.**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui il gestore accetta di riservare l'appartamento ordinato dal cliente.

#### **Art. 20 - Prenotazione di unità abitative**

Il cliente che prenota si impegna ad occupare l'unità abitativa alla data convenuta. La prenotazione garantita con caparra (con carta di credito, o con le modalità richieste dal gestore) ha validità fino alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

#### **Art. 21 - Condizioni e durata del contratto**

Il contratto di alloggio termina alla scadenza fissata. L'appartamento è a disposizione del cliente non prima delle ore 16 del giorno dell'arrivo e va liberato entro le ore 12 del giorno della scadenza.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà, il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

#### **Art. 22 - Prenotazione di servizi extra**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso della cucina, della radio, della filodiffusione, della TV e delle altre attrezzature facenti parte della dotazione dell'appartamento.

Se apparecchi o servizi vengono messi a disposizione dal gestore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento solo se preventivamente comunicato.

#### **Art. 23 - Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali**

L'ammissione degli animali è consentita previa autorizzazione del gestore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento solo se preventivamente comunicato ed accettato dal cliente. Il cliente custodisce l'animale accettato nel proprio appartamento e in condizioni tali da non apportare danni e molestie. Fuori dall'appartamento il cane è dotato di museruola. È vietato far sostare gli animali in spazi comuni della struttura, fanno eccezione i cani accompagnatori per non vedenti.

#### **Art. 24 - Gestione ospiti del cliente**

L'uso dell'appartamento è riservato al cliente e alle persone dallo stesso dichiarate. L'estensione ad altri familiari o conoscenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal gestore.

#### **Art. 25 - Prezzi degli appartamenti**

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province.

#### **Art. 26 - Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento**

Il gestore della struttura è in possesso di passe-partout della porta dell'appartamento e procede alla pulizia dei locali negli orari stabiliti nonché alla manutenzione necessaria.

#### **Art. 27 - Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva**

I danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva, alle sue pertinenze e alle dotazioni dell'unità abitativa vengono risarciti al costo del ripristino ove possibile, o della sostituzione. A garanzia di questo viene richiesto dal locatore un deposito cauzionale. Lo stesso viene restituito al momento della partenza.

#### **Art. 28 - Pagamento dei conti**

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

### **Sez. IV Case, appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast**

#### **Art. 29 - Ammissione**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui il gestore accetta di riservare l'appartamento ordinato dal cliente.

#### **Art. 30 - Prenotazione**

Il cliente che prenota appartamenti si impegna ad occuparli alla data convenuta. La prenotazione può essere garantita con caparra ed è valida fino alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

#### **Art. 31 - Condizioni e durata del contratto**

Il contratto di alloggio termina alla scadenza fissata. L'appartamento è a disposizione del cliente non prima delle ore 16 del giorno dell'arrivo e va liberato entro le ore 12 del giorno della scadenza.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà, il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga

sistemazione in altro esercizio di pari caratteristiche, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

#### **Art. 32 - Prenotazione di servizi extra**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso della cucina, della radio, della filodiffusione, della TV e delle altre attrezzature facenti parte della dotazione dell'appartamento.

Se altri apparecchi o servizi vengono messi a disposizione dal gestore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento solo se preventivamente comunicato.

#### **Art. 33 - Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali**

L'ammissione degli animali fatta eccezione per i cani accompagnatori per i non vedenti è consentita previa autorizzazione del gestore. Il cliente custodisce l'animale accettato nel proprio appartamento in condizioni tali da non apportare danni e molestie. Fuori dall'appartamento il cane è dotato di museruola.

#### **Art. 34 - Gestione ospiti del cliente**

L'uso dell'appartamento è riservato al cliente e alle persone dallo stesso dichiarate.

#### **Art. 35 - Prezzi degli appartamenti**

Le tariffe esposte sono quelle determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province.

#### **Art. 36 - Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento**

Il gestore procede alla pulizia dei locali negli orari stabiliti nonché alla manutenzione necessaria.

#### **Art. 37 - Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva**

I danni provocati dal cliente alla struttura ricettiva ed alle sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove possibile, o della sostituzione. A garanzia di questo viene richiesto dal locatore un deposito cauzionale. Lo stesso viene restituito al momento della partenza.

#### **Art. 38 - Pagamento dei conti**

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

### **CAPITOLO II\* *Usi nei trasporti marittimi***

\*In materia non sono stati accertati usi

### **CAPITOLO III Usi nei trasporti terrestri nazionali**

#### **CAPO I Trasporti a mezzo autocarro**

##### **Art. 1 - Ordinazione**

L'ordinazione fatta senza precisare la data di effettuazione, si intende da eseguirsi entro 48 ore, se effettuata in Provincia.

##### **Art.2 - Luogo di destinazione della merce**

Il luogo di destinazione della merce dovrà essere indicato in modo inequivocabile ed in forma scritta. L'itinerario è scelto a discrezione del vettore.

Gli eventuali dirottamenti richiesti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione danno luogo ad un aumento del corrispettivo da convenirsi caso per caso.

##### **Art. 3 - Modalità di ritiro e consegna**

Il carico o scarico per i trasporti a collettame si intende effettuato al piano terra numero civico del mittente o del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al comma precedente, vanno considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente maggiorati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali prestazioni sono a carico del mittente per le spedizioni in porto franco e del destinatario per quelle in porto assegnato.

#### **Art. 4 - Imballaggio**

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente e deve essere confezionato in relazione alla loro natura.

In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

#### **Art. 5 - Riconsegne**

Per il collettame trasportato direttamente dal corriere sulla propria linea, il termine di riconsegna è normalmente di 2 giorni lavorativi per le località comprese entro un raggio di 200 Km, salvo località disagiate e divieti di circolazione.

Per i trasporti a carico completo, il termine di riconsegna è di norma di 2 giorni lavorativi per le località comprese entro un raggio di 200 Km.

#### **Art. 6 - Carico e scarico**

Il carico e lo scarico sull'automezzo devono essere effettuati rispettivamente da personale dipendente dal committente e dal personale dipendente dal destinatario, o comunque dagli stessi retribuito, col controllo degli autisti del vettore e con l'eventuale ausilio del personale del vettore all'uopo autorizzato dal vettore stesso.

Nel caso di trasporto di merci, per il carico e lo scarico delle quali si rende necessario l'impiego di gru o altri mezzi di sollevamento, il vettore provvede su richiesta del committente ed a spese del medesimo, salvo il caso del collettame per il quale il carico e lo scarico viene effettuato a cura e spese del vettore.

#### **Art. 7 - Consegna documenti**

L'avvenuta consegna dei documenti da parte del disponente ad uno spedizioniere vale come mandato anche per l'esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione.

#### **Art. 8 – Giacenze**

Trascorsi 15 giorni dalla notifica della giacenza, ove nel frattempo non siano state impartite opportune disposizioni, la merce verrà resa al mittente con le spese di andata, ritorno, diritti accessori e spese di deposito a carico del mittente stesso.

#### **Art. 9 - Spedizioni inferiori ai 20 Kg**

Per il trasporto di pacchi e colli fino a 20 Kg, i concessionari postali accettano dette spedizioni limitando le proprie responsabilità a quelle previste dal Regolamento del Servizio Postale.

#### **Art. 10 - Spese di sosta**

La franchigia per la merce in sosta è di 24 ore decorrenti dal giorno successivo a quello della data di comunicazione al mittente della giacenza.

#### **Art. 11 - Prezzo**

Il corrispettivo del trasporto è commisurato normalmente per tonnellata trasportata in rapporto al percorso, al tempo impiegato ed alla destinazione.

Per merci voluminose, fragili o pericolose, il prezzo è proporzionato al valore della merce, se comunicato, alla portata legale del veicolo al tempo ed alla idoneità del tipo di automezzo impiegato.

#### **Art. 12 - Assegno/Contrassegno**

Si intende per assegno/contrassegno l'importo gravato sulla spedizione dal mittente e che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci.

Il mandato di contrassegno deve risultare dai documenti di trasporto in modo chiaro e visibile, con dicitura "contrassegno", seguita dall'importo da esigere in cifre e in lettere.

#### **Art. 13 - Carico completo**

Per carico completo si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua portata e/o capienza da un unico mittente ad un unico destinatario.

#### **Art. 14 - Collettame**

Per collettame si intende la spedizione di merci che non implichi l'uso esclusivo e totale di un veicolo.

#### **Art. 15 - Merci voluminose**

Per merci voluminose si intendono quelle che, per volume di un metro cubo, non raggiungono il peso di 350 chilogrammi.

Tali merci verranno tassate proporzionalmente al rapporto anzidetto indipendentemente dal peso reale.

#### **Art. 16 - Franco fabbrica**

Ove sia pattuita la clausola "franco fabbrica", il mittente mette la merce a disposizione del destinatario, o dello spedizioniere o vettore, nel luogo di consegna determinato dal mittente nel documento di carico o, in mancanza, nel luogo dell'ultima presa.

Non è compreso il carico delle merci sul mezzo di trasporto.

#### **Art. 17 - Porto franco**

Sono a carico del mittente ogni spesa, corrispettivo o compenso, relativi al trasporto fino alla consegna al destinatario.

#### **Art. 18 - Porto assegnato**

Sono a carico del destinatario tutte le spese occorrenti fino alla consegna della merce al proprio domicilio.

#### **Art. 19 - Franco destino**

Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località indicata dal mittente quale indirizzo di scarico, esclusa ogni altra prestazione.

#### **Art. 20 - Franco domicilio**

Nei trasporti sono comprese le spese fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali del destinatario accessibili in via normale, esclusa ogni altra prestazione.

#### **Art. 21 - Offerta a forfait**

Si intende l'offerta che comprende, in un unico corrispettivo, anche stabilito a percentuale, diverse prestazioni fra le quali principalmente noli ed operazioni accessorie.

#### **Art. 22 - Spesa anticipata**

Si intende qualsiasi spesa anticipata e documentata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del mandato.

#### **Art. 23 - Spedizione groupage**

Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie aventi più mittenti o destinatari.

#### **Art. 24 - Dichiarazione di valore e peso**

Il committente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità il valore, la natura ed il peso della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto.

#### **Art. 25 - Franchigia al carico e allo scarico**

Per i trasporti a carico completo il termine di franchigia è di due ore per il carico e di due ore per lo scarico, non cumulabile.

## **CAPO II Usi aggiuntivi per i trasporti a mezzo container**

### **Art. 26 – Sigillatura del container**

Il mittente (consegnatario) è tenuto ad applicare il sigillo al container in presenza dell'autista dell'automezzo.

### **Art. 27 - Rimozione dei sigilli**

Il destinatario (ricevitore) è tenuto a verificare l'integrità e il numero del sigillo e a rimuoverlo in presenza dell'autista dell'automezzo.

### **Art. 28 - Oneri e responsabilità del vettore**

Il vettore accetta e riconsegna il container nello stato in cui si trova, limitandosi a verificarne il sigillo e le condizioni esterne; il vettore, pertanto, non è responsabile della quantità e natura della merce trasportata, ma solo dell'integrità del sigillo e ogni riserva o contestazione al riguardo deve essere immediatamente manifestata all'autista dell'automezzo.

### **Art. 29 - Franchigia al carico e allo scarico**

Il trattore, il semirimorchio e il container, arrivando in tempo utile per le operazioni di carico e scarico, dovranno essere lasciati liberi entro quattro ore dall'arrivo, oltre un'ora di franchigia a mezzogiorno.

Qualora la sosta si protraesse oltre tale termine saranno applicati i diritti progressivi di sosta per ciascuna ora o frazione comprese le ore notturne e i giorni festivi.

### **Art. 30 - Dichiarazione di valore e peso**

Il committente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità il valore, la natura ed il peso della merce per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto.

## **TITOLO VIII USI NEGOZIALI**

## **TITOLO VIII USI NEGOZIALI**

### **CAPITOLO I Credito al consumo**

#### **Art.1 - Definizione**

Per credito al consumo, secondo la definizione di legge, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Nell'ambito del credito al consumo, hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate "prestito finalizzato" e "credito rotativo" o "revolving", che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l'acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato "convenzione", eroga direttamente l'importo finanziato.

Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore dei beni o servizi medesimi.

#### **A) PRESTITO FINALIZZATO**

##### **Art. 1 - Definizione**

Si suole denominare prestito finalizzato una forma di finanziamento volta all'acquisto di determinati beni/servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.

### **Art. 2 - Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto di finanziamento si suole perfezionare mediante lo scambio di corrispondenza con la comunicazione di accettazione fatta al richiedente da parte dell'Istituto erogante. Detta comunicazione può essere effettuata anche per il tramite del rivenditore.

### **Art. 3 - Rimborso del finanziamento**

Il Cliente rimborsa l'importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del Finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.

### **Art. 4 - Divieto di versamenti al venditore**

L'acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del Finanziatore e non a mani del venditore.

### **Art. 5 - Richiesta di effetto a garanzia**

Il Finanziatore può richiedere cambiale a garanzia dell'ammontare dell'importo del finanziamento erogato.

## **B) CREDITO ROTATIVO O REVOLVING**

### **Art. 1 - Definizione**

Si suole denominare contratto di credito rotativo o revolving la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetaria.

Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.

Il contratto di credito può essere connesso all'utilizzo di una carta di credito.

### **Art.2 - Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto di credito rotativo si suole perfezionare mediante lo scambio di corrispondenza, salvo che non si siano verificati "fatti concludenti" (pagamento 1a rata, incasso commissioni ...) con la sottoscrizione del contratto.

### **Art.3 - Scelta del venditore**

Il cliente sceglie il venditore del bene nell'ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal Finanziatore e concorda preventivamente con lo stesso venditore tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.

### **Art.4 - Modalità di utilizzo del credito**

Le transazioni effettuate dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il Finanziatore.

Il cliente rimborsa l'importo minimo convenuto alle scadenze senza obbligo da parte del Finanziatore di inviare avvisi di pagamento.

Il cliente ha facoltà di rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.

### **Art.5 - Smarrimento e furto della carta di credito**

In caso di smarrimento o furto della carta il cliente dà immediata comunicazione al Finanziatore e invia copia della denuncia sporta.

## **C) ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO (CONVENZIONE)**

### **Art. 1 - Definizione**

Si suole denominare accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore e il venditore, volto a disciplinare in via generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.

### **Art.2 - Modalità di perfezionamento della convenzione**

La convenzione si suole perfezionare mediante scambio di corrispondenza.

### **Art. 3 - Richiesta di finanziamento**

Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal Finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall'acquirente, completati in ogni loro parte.

La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.

La richiesta contiene altresì gli elementi indispensabili ai fini della esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso nonché tutti gli elementi che consentano l'individuazione del bene oggetto del finanziamento.

### **Art. 4 - Identificazione della clientela**

L'identificazione del cliente, la verifica della sottoscrizione, nonché l'acquisizione dei documenti di identità e di quant'altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità e comunque in osservanza della diligenza del buon padre di famiglia.

### **Art. 5 - Documentazione probatoria**

Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del Finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Finanziatore in relazione al contratto.

#### **Art. 6 - Divieto di pagamento al venditore convenzionato**

Il venditore-convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.

#### **Art. 7 - Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato**

Il venditore-convenzionato rimborsa al Finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, l'importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:

- a) mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
- b) mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura dei beni e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- c) pagamenti effettuati dal cliente direttamente al Convenzionato;
- d) restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.

#### **Art. 8 - Erogazione del finanziamento**

Il Finanziatore eroga, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, l'importo pari al prezzo dei beni/servizi venduti al netto di eventuali precedenti versamenti effettuati dal cliente al venditore.

#### **Art. 9 - Caratteristica di non esclusività**

Il rapporto tra venditore-convenzionato e Finanziatore non riveste carattere di esclusiva, ove non espressamente disposto per iscritto nella convenzione.

### **Art. 10 - Pubblicità**

Il venditore-convenzionato tiene a disposizione dei clienti il materiale informativo/pubblicitario fornito dal Finanziatore.

**TAVOLA I**  
**Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione**

|   | dal vend. | dal compr. |
|---|-----------|------------|
| <b>FONDI RUSTICI</b>  |           |            |
| Compravendita   | 2%        | 2%         |
| <b>IMMOBILI</b>   |           |            |
| a) Immobili urbani fino al valore di 500.000 euro (compreso)  | 3%        | 3%         |
| Immobili urbani del valore superiore ai 500.000 euro  | 2%        | 2%         |
| cond.   | dal loc.  | dal        |
| b) Locazioni residenziali, commerciali e produttive in genere (dovuta e calcolata solo sul primo canone annuo di locazione) | 10%       | 10%        |
| Locazioni di villeggiatura e transitorie (dovuta sul canone dell'intero periodo)  | 5%        | 5%         |